



COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROVINCIA DI LIVORNO

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 205	Oggetto: Impegno di spesa per noleggio di n. 1 mezzo compattatore posteriore
09.08.2018	Ditta Gorent S.p.a., Via Fanfani, 111/A, Firenze FI, P.IVA e C.F. 08605630014 CIG: Z4A24A1C69

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **nove** del mese di **Agosto** nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento del Sindaco n. 19 del 05.09.2017 con cui vengono attribuite al Geom. Enzo BERTELLI le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. / Tutela ambientale / Demanio, con decorrenza dal 05.09.2017 e per la durata di anni 1, salvo proroga;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29.03.2018 avente ad oggetto "Schema di bilancio di previsione 2018-2020. Approvazione";

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 22.05.2018 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Anno 2018";

Visto l'art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale tutti i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2016) e, in particolare, l'art. 1 comma 501;

Considerato, pertanto, che questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dall'art. 36 comma 2 e nell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Considerato che il mezzo compattatore targato CT594KT in dotazione all'Ufficio Tecnico LL.PP., per motivi di igiene urbana e salute pubblica, deve essere urgentemente sottoposto a lavori di riparazione presso officina specializzata;

Preso atto che l'attuale periodo risulta essere quello di maggiore affluenza turistica nel Comune di Porto Azzurro;

Considerato pertanto che, per non interrompere un servizio indispensabile per motivi di igiene urbana e salute pubblica, risulta necessario noleggiare un mezzo compattatore simile a quello attualmente in dotazione all'Ufficio Tecnico LL.PP. adibito al servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani;

Visto l'art. 35 c. 4 del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'I.V.A.;

Dato atto che il medesimo appalto non rientra tra gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività disciplinati dall'art. 1, comma 512 e seguenti della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);

Visto il Regolamento Comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia;

Vista l'urgenza di disporre del mezzo per motivi di igiene pubblica, trattandosi di un mezzo adibito al servizio di nettezza urbana non è possibile attendere i tempi per la formulazione di un'offerta tramite la piattaforma regionale S.T.A.R.T.;

Verificato che la Ditta Gorent S.p.a., Via Fanfani, 111/A, Firenze FI, P.IVA e C.F. 08605630014, risulta essere iscritta ed operativa sulla piattaforma regionale S.T.A.R.T.;

Visto il preventivo di spesa della Ditta Gorent S.p.a., Via Fanfani, 111/A, Firenze FI, P.IVA e C.F. 08605630014, pervenuto al protocollo dell'Ente in data 09.08.2018, Prot. n. 6708, per un totale di € 11.488,80 (€ 10.289,84 + IVA 22 %);
(che si allega alla presente determina per farne parte integrale e sostanziale)

Considerato che i prezzi sono in linea con quelli di mercato e quindi favorevoli di accoglimento, ai sensi dell'art. 336 del D.P.R. n. 207/2010;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, in corso di validità;

Ritenuto opportuno incaricare la Ditta Gorent S.p.a., Via Fanfani, 111/A, Firenze FI, P.IVA e C.F. 08605630014, per la fornitura a noleggio di un mezzo compattatore posteriore per il servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani;

Ritenuto opportuno impegnare la somma di € **11.488,80** alla Ditta Gorent S.p.a., Via Fanfani, 111/A, Firenze FI, P.IVA e C.F. 08605630014, imputata come di seguito specificato:

- € **6.648,80** al Codice U **1030215004 – 10304540 / 0 Smaltimento rifiuti solidi urbani Altri servizi**, del Bilancio 2018;
- € **4.840,00** al Codice U **7020402001 – 40029540 / 1 Depositi cauzionali – Restituzione**, del Bilancio 2018;

Visto lo schema di contratto predisposto dalla Ditta Gorent S.p.a., Via Fanfani, 111/A, Firenze FI, P.IVA e C.F. 08605630014, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 TUEL;

Vista la Legge 7.8.1990, n. 241;

Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Riconosciuta per gli effetti dell'art. 107 D.lgs n. 267/2000, la propria competenza ad assumere atti;

Dato atto che la presente rientra nei servizi ed attività gestionali assegnati al sottoscritto e riconosciuta, pertanto, la propria competenza,

D E T E R M I N A

Di incaricare la Ditta Gorent S.p.a., Via Fanfani, 111/A, Firenze FI, P.IVA e C.F. 08605630014, per la fornitura a noleggio di un mezzo compattatore posteriore per il servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani;

Di approvare lo schema di contratto predisposto dall'Ufficio Tecnico LL.PP. , che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Di assumere a carico del Bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli impegni di cui al presente prospetto:

Soggetto Creditore	Codice	Descr. Capitolo	Somma Impegnata
Gorent S.p.a.	U 1030215004 – 10304540 / 0	Smaltimento rifiuti solidi urbani Altri servizi	€ 6.648,80
Gorent S.p.a.	U 7020402001 – 40029540 / 1	Depositi cauzionali – Restituzione	€ 4.840,00

La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016, all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile Area Tecnica Geom. Enzo BERTELLI.



Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Enzo BERTELLI

UFFICIO RAGIONERIA

Impegno n. 598 del 09/08/2018 di € **6.648,80**

Impegno n. 599 del 09/08/2018 di € **4.840,00**

Visto si esprime parere favorevole alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

Addi 09/08/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Vilmano MAZZEI

N° _____ del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Data _____

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Angelo MACCHI

Spett.le

COMUNE DI PORTOAZZURRO

Banchina IV Novembre, n° 19

57036 PORTO AZZURRO LI

Firenze, 08/08/18

Tel: 0565921611

Fax: 0565921641

Ns. Rif. PR18-00537

Alla cortese attenzione:

DOTT. ENZO BERTELLI

Oggetto: Offerta di noleggio a freddo di veicoli speciali.

In relazione alla Vostra gradita richiesta, Vi trasmettiamo con la presente, la nostra migliore offerta economica relativa al noleggio a freddo dei seguenti veicoli speciali:

Nr. Veicoli	:	1
Genere del veicolo	:	Compattatore Posteriore
Ns. Rif.	:	da assegnare
Telaio	:	IVECO EUROCARGO ML120EL22P PASSO 3105 EURO 6
Assi	:	2
Attrezzatura	:	FARID MK2

DETTAGLI DI LOCAZIONE per la durata di: 1 (mesi)

Canone Mensile:	€ 4.840,00 cad.
Ore presa forza mensili compresi nel canone:	90 (*) cad.
KM mensili compresi nel canone:	3.500 cad.
Ore presa di forza Extra:	€ 24,00 cad.
KM Extra:	€ 0,15 cad.
Polizze assicurative RC, incendio e furto, Kasko:	Comprese
Manutenzione ordinaria e straordinaria:	Comprese
Cauzione	€ 4.840,00 cad.
o, in alternativa, fidejussione a prima richiesta:	€ 9.680,00 cad.
Spese pratica:	€ 200,00 cad.
Spese per eventuale consegna presso Porto di Piombino:	€ 310,00 cad.

N.B.: I valori sono considerati al netto di i.v.a.

(*) Da Contatore Presa di forza (se presente)

La presente offerta si intende per una disponibilità pari al 90% del calendario lavorativo.

I NOSTRI CANONI DI LOCAZIONE COMPRENDONO:

- Manutenzione ordinaria e straordinaria tramite officine autorizzate
- Assistenza 24 ore
- Garanzie Assicurative: **Responsabilità civile con massimale di € 10.000.000,00 con franchigia di € 500,00, Incendio e Furto con scoperto del 25% minimo di € 750,00, Kasko con scoperto del 25% minimo di € 1.500,00 su ogni singolo sinistro, Eventi Socio Politici con scoperto del 25% minimo di € 1.500,00 su ogni singolo sinistro**
- Tasse di proprietà e assistenza sinistri
- Controllo satellitare dei veicoli con dispositivo "Ecoflot" in grado di comunicare i dati del mezzo con connessione VDI, nonché lo stato operativo ore presa di forza e chilometri percorsi. Tali informazioni verranno messe a disposizione del Cliente mediante accesso con password su apposito sito
- 3500 chilometri e 90 ore mensili di presa di forza del motore ausiliario attivata pari ad oltre un turno di lavoro per 7 giorni su 7
- **DOTAZIONI QUALIFICANTI** A seconda dei modelli presenza di immobilizzatore, rallentatore e impianto d'ingrassaggio, centralina EDA
- Messa a disposizione di veicoli di nuova immatricolazione o di immatricolazione non superiore ai 3 anni
- Fermo macchina riconosciuto con decurtazione dei giorni di indisponibilità del mezzo dal canone di noleggio o, in alternativa, messa a disposizione di veicolo sostitutivo avente analoghe caratteristiche⁽¹⁾
- Consegna dei mezzi e formazione presso la nostra Sede da parte di personale specializzato
- Consegna dei mezzi in 24 ore dall'ordine
- Fornitura di tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione del veicolo presso l'Albo Gestori Rifiuti in copia conforme all'originale

SERVIZI OPZIONALI AGGIUNTIVI⁽²⁾:

- Veicolo sostitutivo a disposizione presso il parco mezzi del Cliente con le necessarie autorizzazioni per l'iscrizione all'Albo Gestori Rifiuti
- Consegna e ritiro dei mezzi presso luogo indicato dal Cliente
- Corsi di formazione personalizzati
- Documentazione originale per iscrizione all'Albo

⁽¹⁾ Su richiesta del Cliente e salvo disponibilità

⁽²⁾ A pagamento da quotare al momento della richiesta



CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA VEICOLI IN LOCAZIONE

PERIODO DI NOLEGGIO OFFERTO:

La presente offerta è stata valutata considerando un periodo di locazione di 1 (mesi).

TERMINI DI PAGAMENTO:

Mensile anticipato.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

Rimessa Diretta.

FATTURAZIONE:

Mensile anticipata.

CAUZIONE:

La Vostra Azienda si impegna a versare al momento della sottoscrizione del contratto per ogni veicolo locato, una cauzione o, in alternativa, ad effettuare una fidejussione bancaria a prima richiesta, pari all'importo indicato nei dettagli di locazione di ciascun veicolo.

CONTRATTO DI NOLEGGIO:

Seguirà un regolare contratto di noleggio riportante gli accordi pattuiti e le condizioni standard di locazione a freddo.


Validità offerta: 7 gg. Salvo disponibilità al momento dell'ordine.

Le assegnazioni verranno effettuate previa Vs. conferma d'ordine salvo Vs. gradimento.

Restiamo a V/s completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento e, in attesa di un V/s gradito riscontro, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

**IL RESPONSABILE
AREA TECNICA**

Geom. Enge Bertell



GORENT S.p.A.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_12514562	Data richiesta	20/07/2018	Scadenza validità	17/11/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GORENT SPA
Codice fiscale	08605630014
Sede legale	VIA PIETRO FANFANI, 111/A 50127 FIRENZE (FI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

6408

Spett.le

COMUNE DI PORTOAZZURRO

Banchina IV Novembre, n° 19

57036 PORTO AZZURRO LI

Firenze, 09/08/18

Tel: 0565921611

Fax: 0565921641

Ns. Rif. CTR18-0263

Alla cortese attenzione:

DOTT. ENZO BERTELLI

Oggetto: Anticipo FAX contratto di noleggio n. CTR18-0263 del 09/08/18

Gentili Signori,

Come da accordi, allegata alla presente si invia una copia del contratto di locazione n.CTR18-0263 relativo ai seguenti veicoli:

Descrizione	Telaio	Targa	Attrezzatura	Riferimento
Compattatore Posteriore	IVECO EUROCARGO ML120EL22P PASSO 3105 EURO 6	FF822JX	FARID MK2	216252

Vogliate cortesemente restituire copia della presente controfirmata al nostro fax 055/721363 per ricevuta dei documenti.

Si precisa che la consegna del veicolo è subordinata al ricevimento da parte nostra della seguente documentazione:

- Copia del contratto di locazione controfirmato per accettazione;
- Fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante che sottoscriverà il contratto;
- Copia dell'avvenuto versamento della cauzione prevista all'art. 17 per l'importo di € 4.840,00.
- Copia dell'avvenuto pagamento del canone anticipato previsto all'art. 18 per l'importo di € 5.040,00 + IVA

Le coordinate bancarie per il versamento della cauzione e/o del canone anticipato sono le seguenti:

UNICREDIT BANCA C/C 30004386
IBAN:IT55K0200838083000030004386

Per la consegna dei veicoli Vi preghiamo di contattare il nostro Ufficio Assistenza al numero 055/720764 interno 2.

Nel ringraziarVi per la fiducia accordataci, Vi preghiamo gradire i nostri più Cordiali Saluti.


GORENT S.p.A.

CONTRATTO DI LOCAZIONE AUTOVEICOLI SENZA OPERATORE

Nr.
CTR18-0263

Del 09/08/18

Cliente / Conducente:

Spett.le

COMUNE DI PORTOAZZURRO

Partita IVA: 00425620499

Unità Operativa:

Banchina IV Novembre, n° 19

PORTO AZZURRO LI 57036

Tel: 0565921611 Fax: 0565921641

CONDIZIONI DI FORNITURA

In relazione alla nostra offerta Rif. PR18-00537 del 08/08/18, e Vostro ordine ed agli accordi intercorsi, sottoponiamo alla V/s attenzione i termini e le condizioni della nostra proposta di contratto di locazione di autoveicoli senza operatore con l'espressa avvertenza che resta a carico del cliente ogni altro servizio non espressamente elencato.

1) Tipo veicolo:

Genere	Telaio	Attrezzatura	Ns. Rif.	Assi	Nr. Telaio	Targa
Compattatore Posteriore	IVECO EUROCARGO ML120EL22P PASSO 3105 EURO 6	FARID MK2	216252	2	ZCFA71EG702657452	FF822JX

2) Condizioni del veicolo:

- Gli autoveicoli verranno dati in consegna in perfette condizioni di efficienza meccanica e di carrozzeria. Qualsiasi riserva circa lo stato dei mezzi deve essere rilevata al momento della consegna. Con la presa in consegna dei mezzi e con la sottoscrizione del modulo di consegna il cliente solleva il locatore da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, malfunzionamenti, vizi, ritardi di consegna o altre inadempienze non rilevabili al momento della sottoscrizione del contratto.
- Gli autoveicoli verranno dati in consegna conformi ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n.81 nonché in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini di sicurezza come da apposita dichiarazione che verrà rilasciata da GORENT al momento della consegna degli autoveicoli.

3) Inizio della locazione e data di consegna:

- La locazione decorrerà dal giorno in cui gli autoveicoli saranno presi in consegna dal cliente, come indicato nel relativo modulo di inizio locazione.
- Successivamente alla data in cui sarà pervenuta presso la sede di Gorent l'accettazione da parte del cliente delle presenti condizioni di contratto, Gorent comunicherà al cliente la data esatta di consegna dei mezzi.
- In ogni caso, qualora il cliente non ritiri gli autoveicoli entro cinque giorni dalla data di consegna comunicata da Gorent, gli autoveicoli saranno considerati come consegnati ed il presente contratto avrà efficacia a decorrere da tale momento, ovvero alla scadenza dei cinque giorni.
- Dalla data indicata per la consegna dei veicoli, il cliente potrà comunque procedere, previo avviso a Gorent, al ritiro entro il termine massimo di dieci giorni.

4) Durata della locazione:

La locazione avrà la durata di 1 (mesi) e cesserà alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta.

5) Obblighi del cliente relativi all'uso dei mezzi:

Il cliente dovrà osservare le seguenti clausole:

- Gli autoveicoli non potranno essere utilizzati a fini diversi da quelli previsti dalla natura dello stesso, non conformi alle proprie caratteristiche. Il cliente si assume la piena responsabilità derivante dall'uso improprio degli autoveicoli locali.
- Gli autoveicoli dovranno essere utilizzati nei termini in cui resteranno valide ed applicabili le polizze assicurative di legge.
- Gli autoveicoli non potranno subire variazioni tecniche, meccaniche, di carrozzeria, estetiche (es. applicazioni pubblicitarie) o manomissioni salvo espressa autorizzazione rilasciata per iscritto da GORENT.
- Il cliente si obbliga ad osservare, durante l'utilizzo dei mezzi, le norme previste dal Codice della Strada, assumendosi qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservazione delle stesse e rispondendo personalmente di tutte le eventuali infrazioni alle leggi vigenti.
- Il cliente si obbliga alla perfetta manutenzione e conservazione dei veicoli locali. Dovrà inoltre procedere direttamente alla revisione dei mezzi, quando necessario, in conformità a quanto richiesto dalla GORENT.
- Il cliente si obbliga a fornire al locatore, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto (oppure alla consegna degli autoveicoli), idonea dichiarazione, debitamente sottoscritta, recante l'indicazione dei soggetti incaricati dell'uso degli autoveicoli ed attestante che i medesimi sono stati formati conformemente alle disposizioni di cui al titolo III del Decreto legislativo 9 Aprile 2008, n.81.
- Il cliente si obbliga a consentire l'utilizzo dei veicoli locali solo ed esclusivamente a conducenti, debitamente indicati nella dichiarazione di cui al precedente punto f), in possesso dei seguenti requisiti: 1- Patente idonea all'utilizzo dei mezzi, naturalmente non scaduta. 2- Dipendenti e/o ausiliari del cliente con formazione professionale conforme alle disposizioni di cui al titolo III del Decreto legislativo 9 Aprile 2008, n.81.
- Gli autoveicoli non saranno adibiti al trasporto di persone e/o merce eccedenti le quantità e le conformità previste dal

GORENT spa

libretto di circolazione e libretto di istruzione all'utilizzo del mezzo.

l) Gli autoveicoli non dovranno essere adibiti al trasporto di passeggeri dietro compenso, a trainare, rimorchiare o spingere altri veicoli.

l) Gli strumenti di contachilometri e contatore del motore ausiliario non dovranno mai e per nessun motivo essere danneggiati e/o manomessi.

m) Spettano al cliente gli obblighi di custodia dei mezzi che dovranno essere custoditi in locali e spazi idonei ed in condizioni di sicurezza.

n) Il cliente è obbligato a comunicare a GORENT eventuali trasformazioni, scissioni e/o fusioni con altri enti e/o società.

6) Presa in consegna e restituzione dei veicoli:

La presa in consegna e la restituzione dei mezzi locati sono previsti presso la sede di GORENT. Qualora la Vostra Spettabile Azienda richieda a GORENT la consegna e/o il ritiro dei mezzi, le relative spese saranno addebitate con fattura.

Al momento della consegna del mezzo, in adempimento alle disposizioni di cui al D.lgs 81/08, sarà fornita al cliente la documentazione accompagnatoria del veicolo, quali il Certificato di Conformità di cui D.P.R. 459/96 e il manuale d'uso e manutenzione.

I mezzi saranno altresì provvisti di carburante e saranno perfettamente lavati internamente ed esternamente. Nelle stesse condizioni dovranno essere riconsegnati, unitamente alla documentazione richiamata al precedente paragrafo, salvo addebiti al costo in fattura.

Al momento della riconsegna dei mezzi il cliente dovrà firmare il verbale di riconsegna riportante lo stato d'uso e la percorrenza chilometrica dei mezzi. Il carburante dovrà essere allo stesso livello del momento della consegna.

7) Proprietà dei veicoli:

Il cliente non potrà vantare nessun diritto di proprietà sui mezzi locati e non potrà usufruirne per sublocazione, ipoteche, pigni, garanzie o metterli a disposizione per un eventuale pignoramento.

8) Cura giornaliera, Controlli periodici, Manutenzione ordinaria e straordinaria

a) Il cliente è tenuto alla cura giornaliera dei mezzi, intesa come pulizia degli stessi in ogni loro parte, ed alla verifica puntuale dell'efficienza e buon funzionamento dei veicoli, anche per quanto concerne l'attrezzatura, l'impianto elettrico e lo stato dei pneumatici. Gli oneri e le spese di detta cura giornaliera sono a carico del cliente.

b) Salvo quanto previsto dal precedente paragrafo a), il cliente, al fine di consentire a GORENT la programmazione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi si obbliga a:

1. monitorare e comunicare a GORENT le scadenze dei tagliandi previsti dal libretto uso e manutenzione;

2. segnalare puntualmente per scritto a GORENT ogni problema dei mezzi e/o necessità di intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria non appena il problema si manifesta, ciò al fine di consentire un puntuale intervento di GORENT ai fini della manutenzione;

3. utilizzare i mezzi solo se perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

c) Ai fini del corretto adempimento degli obblighi gravanti sul cliente di cui al precedente punto b) si precisa che:

- ogni comunicazione da parte del cliente dovrà essere effettuata tassativamente tramite fax al numero 055.721363, salvo diversa richiesta;

- i mezzi dovranno essere tempestivamente trasportati per gli interventi necessari (tagliandi e/o manutenzione) soltanto presso i centri autorizzati GORENT;

- il cliente dovrà rispettare la programmazione dei controlli e degli interventi di manutenzione, recando i mezzi presso i centri autorizzati il giorno antecedente a quello indicato per l'intervento programmato o reso necessario;

- i mezzi dovranno essere consegnati al centro autorizzato puliti e completamente svuotati dei rifiuti.

4. Salvo quanto previsto al paragrafo a) del corrente articolo, le spese di revisione e di ordinaria e straordinaria manutenzione sono a carico di GORENT.

Restano a carico del cliente:

- le spese per la sostituzione dei pneumatici se imputabile a causa diversa dalla normale usura e se superiore al cambio annuo compreso nel canone;

- gli oneri e le spese di trasporto dei veicoli presso e da i centri autorizzati per l'esecuzione degli interventi relativi ai tagliandi ed alla manutenzione dei mezzi;

- le spese derivanti da eventuali danni subiti dai mezzi riconducibili a responsabilità del cliente, nonché le spese inerenti a rotture accidentali e/o ad incuria, imperizia e/o negligenza nell'uso dei mezzi locati;

- gli oneri e le spese conseguenti al mancato rispetto da parte del cliente di quanto prescritto nel presente articolo 8.

9) Piccole riparazioni:

A parziale deroga del precedente art. 8 ed in caso di assoluta necessità riscontrabile, il Cliente potrà provvedere direttamente ad eventuali piccoli interventi di manutenzione (in località ove non sia possibile usufruire di officine autorizzate GORENT), quali, a titolo di esempio, la sostituzione delle batterie o la sostituzione di uno o più pneumatici. La spesa sostenuta non potrà però superare € 300,00 per ogni singola riparazione. Le spese in esubero non autorizzate resteranno a carico del cliente.

10) Soccorso stradale:

Qualora, in caso di guasto o incidente, i veicoli si trovassero impossibilitati a muoversi autonomamente, il cliente si impegna a disporre il traino presso il più vicino punto di assistenza oppure, se è il caso, a far effettuare un intervento sul posto. Le spese relative al traino/trasporto in caso di guasto saranno a carico del locatore fatta salva la riconosciuta responsabilità del locatario.

11) Garanzia assicurativa:

a) GORENT a partire dalla consegna dei mezzi e sino al termine della Locazione per naturale scadenza del contratto, per intervenuta risoluzione e/o per ogni altra causa garantisce le seguenti garanzie assicurative:

- Responsabilità civile auto v/terzi da circolazione con franchigia pari ad € 500,00
- Polizza incendio e furto con scoperto del 25% minimo € 750,00
- Kasko con scoperto del 25% minimo €. 1.500,00 su singolo sinistro
- Eventi Socio Politici con scoperto del 25% minimo € 1.500,00 su singolo sinistro.

b) In caso di incendio o furto il cliente dovrà immediatamente presentare denuncia presso le Autorità competenti. L'addebito minimo, salvo in caso di dolo o colpa grave, sarà comunque pari all'importo previsto nel contratto assicurativo relativo alla franchigia. In caso contrario l'addebito sarà pari al valore dei mezzi o ai danni subiti. In caso di furto o incendio agevolato o determinato da colpa grave del cliente o delle persone autorizzate alla guida dei mezzi, in caso di conseguente mancata copertura da parte dell'istituto assicurativo, GORENT si riserva il diritto di rivalersi integralmente sul cliente.

La garanzia assicurativa non coprirà in nessun caso il furto di oggetti, autoradio o bagagli lasciati a bordo degli autoveicoli.

c) Ogni sinistro dovrà essere immediatamente denunciato ed alla GORENT dovrà essere consegnata tutta la documentazione (fotografie comprese) entro 03 giorni dalla data dello stesso.

Il cliente dovrà inoltre immediatamente trasmettere a GORENT qualsiasi tipo di documento a lui notificato relativo a danni, pretese o procedimenti connessi al sinistro.

d) In tutti i casi in cui i mezzi subiscano danni per i quali non sia possibile individuare il responsabile, faranno interamente carico alla conduttrice le spese di ripristino o le eventuali franchigie che dovessero operare in caso di copertura assicurativa.

e) In caso di sinistro per il quale GORENT avvil la pratica di copertura assicurativa e la relativa polizza preveda una franchigia, GORENT è autorizzata sin d'ora dal Cliente ad emettere, anticipatamente ed a prescindere dall'addebito da parte dell'istituto assicurativo, fattura avente ad oggetto il riaddebito al cliente della franchigia. A tal proposito, le parti



concordano altresì che il primo pagamento del cliente successivo all'apertura della pratica assicurativa ed all'emissione della relativa fattura di riaddebito della franchigia sarà imputato in tutto o in parte al saldo di detta fattura a prescindere dalla imputazione di detto pagamento effettuata dal Cliente.

E' fatto salvo il diritto della conduttrice alla restituzione di detto importo qualora il sinistro si chiuda senza applicazione della franchigia. La procedura di cui al presente punto e) è altresì applicata a tutti quei sinistri di cui il Cliente ne disconosce l'esistenza e/o di cui non ne ha avuto notizia sino al ricevimento della richiesta di risarcimento. Resta inteso che nel caso in cui all'esito dell'istruttoria sia liquidato il sinistro e conseguentemente applicata la relativa franchigia, il riaddebito da parte di Gorent di detta franchigia al cliente è da considerarsi assolutamente legittimo, a prescindere dal disconoscimento operato dallo stesso cliente.

12) Sinistri gravi:

In caso di sinistro grave, quando il costo delle riparazioni ecceda il 40% del valore commerciale del mezzo e si accerti la responsabilità della conduttrice, GORENT si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto. La stima del danno sarà effettuata da officina autorizzata o dalla stessa GORENT con giudizio insindacabile.

13) Tassa di proprietà:

La GORENT provvederà al pagamento della tassa di proprietà, in relazione alle norme vigenti, per gli autoveicoli locati per tutta la durata del presente accordo.

14) Importo del canone mensile:

14.1 L'importo del canone mensile stabilito in € 4.840,00 + IVA per ciascun veicolo resterà invariato per tutta la durata del contratto. Il canone mensile sarà soggetto ad aumento nel caso in cui aumentasse il premio assicurativo in relazione ad incidenti passivi che comportino la variazione della classe di merito iniziale, attribuita dalla compagnia assicurativa.

Spese pratica: € 200,00 cad.

Sono esclusi dal canone le eventuali forniture di materiali di consumo.

14.2 Le parti precisano che il canone di locazione di cui al precedente paragrafo 14.1 è concordato per € 4.840,00 per un totale KM mensili pari a 3.500 e non superiore a 90 ore mensili. Ogni Km aggiuntivo sarà fatturato ad € 0,15 cad. Ogni ora aggiuntiva sarà fatturata ad € 24,00 cad., (il calcolo delle ore sarà conteggiato dal contatore dell'attrezzatura)

15) Fermo macchina:

Fatta salva la responsabilità del cliente per uso improprio dei mezzi, nel caso di fermo macchina, ovvero di impossibilità di utilizzo a causa della manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei veicoli, per un numero di giornate lavorative superiori al 10% delle giornate lavorative cadenti nel periodo di noleggio, Gorent provvederà entro la fine del mese successivo a quello di fatturazione ad emettere note di credito per ogni giorno di mancato utilizzo eccedente la sopra indicata soglia del 10%. A tal proposito, il cliente, entro il giorno cinque di ogni mese, dovrà inviare a Gorent un prospetto riepilogativo dei giorni di effettivo utilizzo dei mezzi e dei relativi giorni di fermo macchina relativi al mese precedente, unitamente alla documentazione attestante gli interventi effettuati e l'avvenuto fermo. Entro venti giorni dalla ricezione del sopra richiamato prospetto Gorent verificherà, anche attraverso il sistema di tracciabilità "Ecoflot" presente sul veicolo, l'esattezza dei dati contenuti nel prospetto che, in mancanza di contestazioni, dovrà intendersi definitivamente approvato dalle parti ed in virtù del quale Gorent provvederà ad emettere le relative note di credito. Resta inteso che, in caso di contestazioni in ordine al numero dei giorni di fermo macchina, fermo restando l'impegno reciproco delle parti ad incontrarsi al fine di definire la questione, il cliente non potrà in alcun modo trattenere dal canoni di locazione maturati gli importi relativi ai giorni di fermo macchina da questa presuntivamente indicati.

16) Pagamento del canone:

Il canone di noleggio è sempre dovuto anche in caso di sequestro o confisca degli autoveicoli per qualsiasi causa non imputabile a Gorent, a decorrere dall'effettiva presa in consegna del mezzo o da quella presunta ai sensi dell'art. 3.3 sino allo scioglimento del contratto per scadenza naturale, risoluzione e/o per qualunque altra causa.

17) Cauzione:

Con la sottoscrizione del presente contratto, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi, nessuno escluso, di cui al presente contratto il cliente si obbliga a corrispondere a GORENT prima della presa in consegna del veicolo una cauzione di € 4.840,00 per ciascun veicolo oppure a prestare per l'importo di € 9.680,00 per ciascun veicolo idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria incondizionata con pagamento immediato a semplice richiesta scritta del locatore.

18) Termini di pagamento:

La fatturazione dei canoni di locazione sarà mensile anticipata. Il pagamento dovrà essere Rimessa Diretta Mensile anticipata. Per quanto concerne il rimborso delle spese che in virtù del presente contratto sono a carico del cliente, nonché il rimborso delle contravvenzioni e ogni altro addebito conseguente alla violazione di leggi e regolamenti connessi nel periodo del noleggio, il pagamento dovrà essere effettuato tramite Rimessa Diretta 30 giorni data fattura fine mese.

In caso di ritardo pagamento rispetto ai termini previsti, saranno addebitati gli interessi di mora in base al D.Lgs. 231/2002.

In caso di mancato pagamento anche di un solo canone periodico GORENT si riserva la facoltà di revocare le seguenti coperture assicurative:

- Polizza Incendio e furto con scoperto del 25% minimo € 750,00
- Kasko con scoperto del 25% minimo € 1.500,00 su singolo sinistro
- Eventi Socio Politici con scoperto del 25% minimo € 1.500,00 su singolo sinistro.

Detti rischi saranno in tal caso ad esclusivo carico del cliente.

Il cliente si dichiara edotto dal fatto che, in caso di mancato pagamento dei canoni di locazione, trascorsi cinque giorni dalla scadenza pattuita, Gorent avrà facoltà di procedere, senza alcun preavviso, al blocco del veicolo, avvalendosi del dispositivo "blocco motore" di cui all'apparato satellitare presente sui veicoli, della cui installazione e delle cui funzioni il cliente si dichiara a conoscenza. In caso di successivo pagamento integrale dei canoni insoluti da parte del cliente, Gorent, provvederà alla disattivazione del sistema "blocco motore" non appena le sarà tecnicamente e operativamente possibile.

19) Sistema satellitare "blocco motore":

I veicoli oggetto del presente contratto sono dotati di sistema satellitare "blocco motore".

E' fatto divieto al cliente di aprire, smontare o comunque manomettere, anche grazie all'ausilio di terzi, l'apparato satellitare presente sui veicoli, in particolar modo di disattivare il sistema di "blocco motore".

Il cliente prende atto e accetta, fin da ora, che qualsiasi intervento sull'apparato satellitare presente sui veicoli, nonché ogni tentativo di disattivare il sistema di "blocco motore", in violazione delle disposizioni di cui al presente contratto:

- costituisce violazione degli obblighi contrattuali nei confronti di GORENT, nonché integrale fattispecie di reato e come tali perseguibili penalmente dalle competenti Autorità;
- comporterà l'addebito di tutti i costi necessari per ripristinare l'apparato manomesso, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti;
- comporterà la facoltà per GORENT, ai sensi del successivo art. 22, di risolvere con effetto immediato il presente contratto, fatto salvo in ogni caso, il diritto della stessa al risarcimento degli eventuali danni.

20) Riconsegna degli autoveicoli locati:

a) Fatto salvo quanto previsto all'art. 6, al termine della locazione per scadenza naturale del contratto, per risoluzione



e/o per qualsiasi altra causa i mezzi dovranno essere riconsegnati presso la sede di GORENT. Il cliente è tenuto a riconsegnare a GORENT i veicoli locati nello stesso stato in cui li ha noleggiati. Nel caso in cui i veicoli non dispongano degli stessi accessori con i quali sono stati noleggiati o presentino dei danni meccanici, elettrici, di carrozzeria o estetici (es. applicazioni pubblicitarie), tutte le spese relative al ripristino dei mezzi saranno addebitate al cliente.

b) In caso di mancata riconsegna dei mezzi:

- verranno comunque addebitati al cliente, con rateo del canone offerto, tutti i giorni di ritardo fino al momento della restituzione dei veicoli locati.

- il cliente è, altresì, tenuto a corrispondere al locatore un importo, a titolo di penale, pari a € 318,00 per ciascun veicolo per ogni giorno di ritardo.

Resta altresì inteso che con lo scioglimento del Contratto per qualsiasi causa GORENT:

- non garantirà più le seguenti coperture assicurative:

- Responsabilità civile auto v/terzi da circolazione con franchigia pari ad € 500,00
- Polizza incendio e furto con scoperto del 25% minimo € 750,00
- Kasko con scoperto del 25% minimo € 1.500,00 su singolo sinistro
- Eventi Socio Politici con scoperto del 25% minimo € 1.500,00 su singolo sinistro.

viene sin d'ora autorizzata dal cliente, che di ciò si dichiara perfettamente edotto, ad azionare il blocco motore dei mezzi senza ulteriore preavviso;

- è legittimata ad agire ai sensi dell'art. 633 c.p.c. e ss. ed a richiedere legittimamente la concessione della provvisoria esecuzione.

c) La mancata riconsegna dei beni potrà configurare il reato di appropriazione indebita di cui all'art. 646 c.p. con facoltà di GORENT di tutelarsi in tutte le sedi opportune.

21) Facoltà di proroga:

E' esclusa qualsiasi forma di proroga tacita del presente contratto. La mancata restituzione dei mezzi locati alla data di scadenza della locazione non potrà essere considerata in nessun caso come proroga di fatto, bensì come violazione del presente Contratto.

Ferma restando la facoltà di Gorent di accettare o non accettare eventuali richieste di proroga del contratto si precisa che per ragioni operative dette richieste dovranno pervenire con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del Contratto. Alla naturale scadenza della proroga concordata la locazione cesserà senza necessità di disdetta.

22) Risoluzione espressa

a) Costituiscono violazioni idonee a legittimare la declaratoria unilaterale di intervenuta risoluzione del Contratto da parte di GORENT le seguenti fattispecie:

- Nel caso in cui siano trascorsi dieci giorni dalla data indicata da Gorent per la consegna dei mezzi senza che il Cliente abbia provveduto al ritiro

- Mancato pagamento di n. 1 canone periodico di cui agli art. 14 e 15 del presente Contratto;

- mancato pagamento della cauzione di cui all'art. 17 o di altro importo dovuto dal cliente nell'entità, nei termini ed alle scadenze previste dal presente contratto;

- Inadempienza del cliente anche di uno solo degli obblighi previsti a suo carico dal presente accordo ed, in particolare, dai seguenti articoli: art. 5), art. 7) art. 8) lett. a), b), art. 11) lett. b), c), art. 18), art. 19) art. 23) lett. a), art 26);

- Nel caso in cui le spese sostenute da GORENT per la manutenzione e/o riparazione dei veicoli eccedano, nel corso degli ultimi dodici mesi, l'importo totale di 06 mensilità pattuite.

- Nel caso di sequestri giudiziari o esecuzioni forzate in atto sui beni di proprietà del cliente.

- Nel caso di scioglimento e/o liquidazione del cliente a qualsiasi titolo operato.

- Nel caso di trasformazione, fusione o scissione del cliente.

b) Il presente contratto è risolutivamente condizionato alla dichiarazione di fallimento del cliente o al suo assoggettamento a procedure concorsuali.

c) In tutti i casi di risoluzione del contratto GORENT dovrà rientrare immediatamente in possesso di tutti gli autoveicoli locati. Il cliente è pertanto tenuto alla immediata riconsegna dei

mezzi e comunque a comunicare la posizione esatta di ogni autoveicolo da restituire. In caso di mancata riconsegna dei mezzi da parte del cliente presso la sede di GORENT saranno interamente addebitati al cliente i costi di recupero dei mezzi sostenuti da GORENT

d) GORENT non sarà responsabile di alcun danno che il cliente dovesse subire per l'anticipata risoluzione del contratto.

e) In ogni caso di risoluzione del contratto per inadempimento, il cliente, salva la richiesta dei maggiori danni da parte di GORENT, sarà tenuto a corrispondere a GORENT una somma a titolo di penale pari a sei mensilità pattuite. Detto importo è considerato congruo da entrambe le parti, in quanto dalle medesime convenuto anche in considerazione dei tempi convenzionalmente ritenuti necessari per l'individuazione di un nuovo conduttore e per il perfezionamento di un nuovo contratto, detta penale, se del caso, andrà eventualmente a cumularsi con quella per ritardata consegna dei mezzi. Entrambe le penali sono in ogni caso previste salvo il maggior danno. Solo nel caso in cui la risoluzione del presente contratto sia stata determinata dal mancato ritiro dei mezzi nei termini pattuiti, l'importo della penale sarà pari a Euro 1.314,00.

23) Cessione del contratto e cessione dei crediti

a) Il presente accordo non può essere ceduto a terzi se non previo consenso scritto da parte di GORENT.

A tal fine il cliente dovrà comunicare a GORENT la propria intenzione di cedere il contratto specificando dettagliatamente i dati del soggetto in favore del quale intende effettuare la cessione,

GORENT avrà facoltà di accettare o meno la cessione oppure di subordinarla al rilascio di particolari garanzie avendo riguardo anche al grado di solvibilità del cessionario ed alla reputazione del medesimo sul mercato.

L'efficacia dell'accettazione espressa da GORENT è sospensivamente condizionata:

- all'accettazione scritta da parte del terzo cessionario di tutte le clausole contenute nel presente contratto;

- al saldo da parte del cliente cedente di tutte le partite debitorie in essere con GORENT;

- alla rinuncia da parte del cliente cedente alla restituzione del deposito cauzionale, che da tal momento GORENT imputerà al terzo cessionario..

- alla messa a disposizione di GORENT di tutti gli autoveicoli locati.

b) Il cliente accetta alla firma del presente contratto l'eventuale cessione dei crediti maturati da GORENT a Istituti finanziari primari.

24) Patti aggiuntivi o in deroga:

Non sarà accettato qualsiasi patto o deroga al presente accordo non formulato per iscritto e regolarmente accettato da entrambi le parti.

25) Iscrizioni:

Il cliente garantisce che i mezzi locati saranno iscritti in autorizzazioni necessarie per eseguire il servizio di trasporto dei rifiuti solidi urbani, quindi caricati nel proprio parco macchine autorizzato e che alla scadenza della locazione saranno espunti dallo stesso.

Con la sottoscrizione del presente contratto il cliente si assume ogni responsabilità civile e penale per l'uso specifico a cui i mezzi sono destinati. Le eventuali spese per la registrazione del presente contratto gravano sul cliente.

26) Domicili delle parti e foro competente:

Resta inteso che sarà a carico del cliente ogni eventuale costo aggiuntivo per i servizi non espressamente indicati nei precedenti articoli. Il locatore ed il cliente dichiarano di eleggere a proprio domicilio i rispettivi indirizzi riportati nel presente accordo. Per ogni controversia derivante dai rapporti regolati dal presente accordo il Foro competente è quello di Firenze.

27) Imposta sul valore aggiunto:

Il locatore ed il cliente si danno espressamente atto che tutti gli importi dovuti in virtù del seguente Contratto sono soggetti



alle imposte di legge.

28) Trattamento dei dati personali:

Ai sensi della legge attualmente in vigore in materia di Privacy il cliente autorizza il trattamento dei propri dati ai fini dell'invio di tutte le comunicazioni inerenti le locazioni pattuite nonché per le finalità commerciali connesse al seguente accordo.

Il presente contratto di locazione è composto da 05 pagine e deve essere firmato in ognuna di esse. Con la sottoscrizione il contraente dichiara di aver letto e ricevuto copia del presente e di accettare le condizioni in esso riportate.

29) Osservanza del Codice Etico e della normativa ex Dlgs 231/2001:

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Cliente si obbliga nei rapporti con Gorent – anche per i propri dipendenti ai sensi dell'art. 1381 c.c. – a:

- (i) Rispettare il Modello ed il Codice Etico adottato da Gorent ai sensi del D.lgs 231/2001 e adeguare – in particolare – i propri comportamenti alle disposizioni del Codice Etico, rispetto a cui dichiara di averne ricevuto copia, anche per presa visione sul sito aziendale www.gorent.it, e di aver compreso il relativo contenuto;
- (ii) Informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza di Gorent, nominato ai sensi del D.lgs 231/2001 (l' "OdV") in merito al verificarsi di violazioni, anche potenziali, del Modello o del Codice Etico;

(iii) Consentire a Gorent e all'OdV di effettuare le verifiche ritenute opportune sul rispetto del Modello e del Codice Etico da parte del Cliente, nonché consegnare a Gorent e all'OdV i documenti eventualmente richiesti per l'effettuazione delle predette verifiche;

(iv) Mantenersi e tenere indenne Gorent da ogni pregiudizio che dovesse derivare a quest'ultima da propri comportamenti costituenti violazioni del Modello e del codice Etico.

Il mancato rispetto del Modello e del codice Etico di Gorent da parte del Cliente costituisce grave inadempimento contrattuale e dà diritto a Gorent, a propria discrezione, in funzione della gravità della violazione accertata, di:

- Recedere dal Contratto senza preavviso mediante semplice comunicazione scritta inviata al Cliente secondo le modalità previste dal Contratto;
- Risolvere anticipatamente e con effetto immediato il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta inviata secondo le modalità previste dal Contratto, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a Gorent quali, a mero titolo esemplificativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

Firenze, 09/08/18
GORENT S.p.A.

Per accettazione
COMUNE DI PORTOAZZURRO
(Timbro e firma del legale rappresentante)

Letto, approvato e sottoscritto, specificatamente gli artt. 2 (Condizioni dei veicoli), 5, (Obblighi del cliente relativi all'uso dei mezzi), 8 (Cura giornaliera, Controlli periodici, Manutenzione Ordinaria e straordinaria), 9 (Piccole riparazioni), 10 (Soccorso stradale), 11 (Garanzia assicurativa), 12 (Sinistri Gravi), 14 (Importo del canone mensile), 15 (Fermo macchina), 16 (Pagamento del canone), 17 (Cauzione), 18 (Termini di pagamento), 19 (Sistema satellitare "blocco motore"), 20 (Riconsegna degli autoveicoli locati), 22 (Risoluzione espressa), 23 (Cessione del Contratto), 25 (Iscrizioni), 26 (Domicili delle parti e foro competente), 28 (Trattamento dei dati personali), 29 (Osservanza del Codice Etico e della Normativa ex Dlgs 231/2001).

GORENT S.p.A.

Per accettazione
COMUNE DI PORTOAZZURRO
(Timbro e firma del legale rappresentante)



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE CU 0252116

Permisso de circulacion. Ovedéncia o registract. Registreringstest. Zulassungsbescheinigung. Registroermitunnitus. Αδεια κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudzums. Pozoabni engodely. Cerifikat la Registrasyonu. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matrícula. Ovedéncia o evidenci. Prometno dovoljenje. Rekluzerintiditidus. Registringsbeviset. Prometna dozvola.

N° A051649FI17

(A) FF822JX

(B) 25.10.2016

(C.2.1) CREDIT AGRICOLE LEASING
ITALIA SRL(C.2.3) VIA IMPERIA 37
MILANO (MI)
(09763970150)

(C.3.1) GORENT SPA

(C.3.3) VIA PIETRO FANFANI 111/A
FIRENZE (FI)
(08605630014)

N° A051649FI17

(A) FF822JX

2

(D.1) IVECO

(D.2) IG120EL2BA IG9J115R 2IK10A6AP2

(D.3) 120EL

(E) ZCFA71EG7Q2657452

(F.1)

(F.2) 11990 (F.3) (G)

(I) 04.10.2017

(J) N2

(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO
SPECIFICO -USO DI TERZI

(J.2) ZZ (VEDERE ANNOTAZIONI)

(K)

E3*2007/46*0187*05

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 6728,00 (P.2) 162,00 (P.3) GASOL

(P.5) F4AFE611A*C

(Q) (S.1) (S.2)

(U.1) 88 (U.2) 1875

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,2530 (V.5) 0,003500

(V.6) 0,52 (V.7)

(V.9) 595/2009*64/2012A

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A051649FI17

(A) FF822JX

3

DATA SCADENZA LOCAZIONE 05.10.2021
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 99/FI/999999
COLLAUDO ART.75 VALIDO COME REVISIONE
DATA 14.09.2016 (15T0488057)
COSTRUTTORE: IVECO SPA
LUNGHEZZA 6,367 M LARGHEZZA 2,300 M
PORTATA 4340 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

ATTREZZATO PER LA RACCOLTA, LA COMPAT
TAZIONE IL TRASPORTO E LO SCARICO DI
RIFIUTI SOLIDI CON DISPOSITIVO VOLTA
CASSONETTI POSTERIORE. PUNZONATURA
ALLESTIMENTO FARID 0042/00785. MUNITO
DI RETARDER ELETTROMAGNETICO TELMA
AF 50-90.

M.O. N. 15T0488057 DEL 14.09.2016

ELENCO PNEUMATICI AMMESSI

245/70 R17.5 136/-M SINGOLO

245/70 R17.5 -/134M DOPPIO

MASSA A VUOTO = KG 4085

RISP IL REG 595/2009*64/2012A (EURO

VI)

MASSA MASSIMA AMMISSIBILE PER

IMMATRICOLAZIONE ASSE 1 = 4480

MASSA MASSIMA AMMISSIBILE PER

IMMATRICOLAZIONE ASSE 2 = 8480

SOSP. ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA

CODIFICA PNEUMATICI

245/70R17.5=A; 265/70R17.5=B

MONTAGGIO PNEUMATICI IS D

N° A051649FI17

(A) FF822JX

4

INDICI DI CARICO / VELOCITA' MINIMA
1° (136)G; 2° (134)G
COMBINAZIONI PNEUMATICI AMMESSE
AA/BB

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

(A) Numero di immatricolazione	(K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
(B) Data della prima immatricolazione del veicolo	(L) numero di assi
(C) Dati nominativi	(M) Interasse (mm)
(C.1) intestatario della carta di circolazione:	(N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
(C.1.1) cognome o ragione sociale	(N.1) asse 1 (kg)
(C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)	(N.2) asse 2 (kg), se del caso
(C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento	(N.3) asse 3 (kg), se del caso
(C.2) proprietario del veicolo	(N.4) asse 4 (kg), se del caso
(C.2.1) cognome o ragione sociale	(N.5) asse 5 (kg), se del caso
(C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)	(O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
(C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento	(O.1) rimorchio frenato (kg)
(C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario	(O.2) rimorchio non frenato (kg)
(C.3.1) cognome o ragione sociale	(P) motore
(C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)	(P.1) cilindrata (cm ³)
(C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento	(P.2) potenza netta massima (kW) (se disponibile)
(C.4) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso strutturali conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.	(P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
(D) Veicolo:	(P.4) regime nominale (giri/min ⁻¹)
(D.1) marca	(P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
(D.2) tipo	(Q) rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motocicli)
- variante (se disponibile)	(R) colore del veicolo
- versione (se disponibile)	(S) posti a sedere
(D.3) denominazione/i commerciale/i	(S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
(E) numero di identificazione del veicolo	(S.2) numero dei posti in piedi (se del caso)
(F) massa:	(T) velocità massima (km/h)
(F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)	(U) livello sonoro
(F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)	(U.1) veicolo fermo (dB(A))
(F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)	(U.2) regime del motore (giri/min ⁻¹)
(G) massa del veicolo in servizio attrezzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)	(U.3) veicolo in marcia (dB(A))
(H) durata di validità, se non è illimitata	(V) emissioni gas di scarico:
(I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione	(V.1) CO (g/km o g/kWh)
(J) categoria del veicolo	(V.2) HC (g/km o g/kWh)
(J.1) destinazione ed uso	(V.3) NOx (g/km o g/kWh)
(J.2) carrozzeria	(V.4) HC + NOx (g/km)
	(V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
	(V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (giri/min ⁻¹)
	(V.7) CO ₂ (g/km)
	(V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
	(V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE d'etichetta recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/77/CEE
	(W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

FF 822JX NA/000/H5Z
REVISIONE DEL 27/11/2017
ESITO REGOLARE
NA0001GQ55H

RACCOMANDATA

Spettabile
GORENT S.P.A.
Via PISANA, 314/B
50018 SCANDICCI FI

Ufficio Gestione Proposte/RM/mem
Tel: 02.84770504
Fax: 02.84770202

Milano, 30/09/2016


**Oggetto: Contratto di locazione finanziaria n. 01530078/001 - ordine n. 0702937
- veicolo telaio n. ZCFA71EG702657452**

A parziale deroga dell'art.6 delle Condizioni Generali del contratto a margine indicato, l'Utilizzatore è autorizzato a concedere l'uso dei beni a terzi, restando impegnato a comunicare, a richiesta della Concedente, le generalità dei terzi.

Rimangono invariate tutte le altre condizioni pattuite.

Distinti saluti.



Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l.





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL CENTRO
UFFICIO 3 - MOTORIZZAZIONE CIVILE DI FIRENZE



Certificato di Autorizzazione all'Esercizio alla Professione di trasportatore su strada di Merci ex art. 10 Regolamento (CE) n. 1071/2009.

Si certifica che l'impresa:

GORENT SPA con iscrizione all'Albo Autotrasportatori FI4611567Y
con sede legale in VIA PIETRO FANFANI, 111/A 50127 FIRENZE, FIRENZE
e con codice fiscale / partita IVA 08605630014

è autorizzata, ai sensi dell'art. 10 Regolamento (CE) n. 1071/2009, all'esercizio della professione di trasportatore su strada di MERCI ed è iscritta al Registro Elettronico Nazionale di cui all'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 e all'art. 11 del Decreto Dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici del 25.11.2011, n. 291, con n. M0116124 in data 20/04/2015

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Data 03/07/2017

Firma del responsabile del procedimento

DIRETTORE AMM. V. G. CONTILE
VINCENZO LA BAZZA

Spett.le

COMUNE DI PORTO AZZURRO

Banchina IV Novembre, n° 19

57036 PORTO AZZURRO LI

Firenze, 09/08/18

Tel: 0565921611

Fax: 0565921641

Ns. Rif. CTR18-0263

Alla cortese attenzione:
DOTT. ENZO BERTELLI

OGGETTO: Attestazione di conformità ai sensi Art. 72 comma 2 D.Lgs 81/2008 e obblighi del conduttore.

In riferimento a quanto in oggetto, a seguito del contratto di locazione da Voi sottoscritto, N° CTR18-0263 del 09/08/18

per il periodo in esso definito e per le attrezzature così specificate:

Genere	Telaio	Attrezzatura	Ns. Rif.	Assi	Nr. Telaio	Targa
Compattatore Posteriore	IVECO EUROCARGO ML120EL22P PASSO 3105 EURO 6	FARID MK2	216252	2	ZCFA71EG702657452	FF822JX

in ottemperanza a quanto indicato dal Art. 72, comma 2, del D.Lgs N° 81/2008 con la presente siamo a dichiarare che la suddetta attrezzatura è:

Conforme

ai requisiti di sicurezza, per come dettagliati nell'allegato V della suddetta norma.

Si attesta inoltre che questa è in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza, ai fini della sicurezza, e che dal momento della messa in servizio non ha subito modifiche costruttive ed ha quindi mantenuto inalterato tutti i requisiti di sicurezza previsti dal costruttore, in relazione alle specifiche disposizioni legislative e regolamenti di recepimento delle Direttive Comunitarie di prodotto.

Al fine di garantire la necessaria informazione e istruzione agli operatori, in relazione all'uso del suddetto macchinario e alla sua sicurezza siamo a precisare che, nello specifico contenitore posto all'interno del mezzo, sono contenuti:

- manuale d'uso e manutenzione della macchina;
- copia della dichiarazione di conformità attestante la marcatura CE;
- nota delle manutenzioni effettuate.

Nella necessità di salvaguardare la salute dei lavoratori, si richiama la Vs. attenzione affinché, in conformità a quanto predisposto dalle norme in vigore¹, siano programmate specifiche attività, per i lavoratori incaricati all'uso dell'attrezzatura, in modo che ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentire l'utilizzo dell'attrezzatura in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi residui legati all'ambiente in cui è destinata ad operare e a quelli possibili, causati da terzi.

Nel confermarVi che la suddetta attrezzatura, prima della consegna, è stata sottoposta a controlli in relazione al suo funzionamento, ed in particolare alla presenza ed efficienza dei dispositivi di sicurezza, siamo ad invitarVi² a definire un corretto piano di manutenzione e controlli, per il periodo di locazione, al fine di garantire la sua sicurezza e ad annotare con scrupolosità questi controlli nel documento di registrazione unito al manuale.

Valutate le modalità d'impiego della macchina, le lavorazioni a cui è stata destinata e la tipologia dell'ambiente nel quale con buona probabilità opererà, Vi sottoponiamo un elenco delle attività che dovrete programmare prima della sua entrata in servizio e durante tutto il periodo di locazione.

- Interventi attinenti all'uso e manutenzione della macchina

a) (rif. Art. 71, comma 7 punto a, D.Lgs. 81/2008)

- Garantire che l'uso delle attrezzature sia affidato a soli lavoratori che abbiano ricevuto una formazione ed informazione adeguata alle modalità d'impiego.

b) (rif. Art. 71, comma 7 punto b, D.Lgs. 81/2008)

- Programmare che, se qualora dovessero essere eseguite manutenzioni od interventi con modalità diverse da quelle indicate nel programma presente nel contratto sopra citato, sia garantito che gli interventi siano affidati ad operatori o ad aziende qualificate e comunque, dopo l'intervento, sia verificato l'efficienza dei dispositivi di sicurezza.

d) (rif. 0, Art. 71, comma 8 punto 2.1 e comma 1, D.Lgs. 81/2008)

- Predisporre procedure che garantiscano che ogni giorno, prima che l'attrezzatura sopra menzionata sia destinata alle attività lavorative, venga sottoposta ad un controllo per garantire

¹ Art. 73, comma 4, D.Leg. 81/2008

² Art. 71, comma 2, D.Leg. 81/2008

il funzionamento di tutti gli organi, in particolare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e che, l'esito di tale controllo, sia documentato con la registrazione sul documento.

- Interventi riguardante i lavoratori

e)-(rif. Art. 77, comma 3, D.Lgs. 81/2008)

- Predisporre l'analisi dei rischi residui, in ragione dell'ambiente a cui sarà destinato l'uso della suddetta attrezzatura e, attraverso i suggerimenti presenti sul documento d'uso e manutenzione, predisporre la scelta dei DPI³ da destinare ai lavoratori

f)-(rif. 3 Art. 77, comma, D.Lgs. 81/2008)

- Fornire ai lavoratori i D.P.I. programmati e garantire un'adeguata informazione sulle loro caratteristiche tecniche.

g)-(rif. Art. 77, comma 4 punto B, D.Lgs. 81/2008)

- Sorvegliare che i lavoratori indossino i DPI nella maniera giusta e per l'esecuzione delle attività per le quali è stato programmato il suo uso.

h)-(rif. Art. 77, comma 4 punto h, D.Lgs. 81/2008)

- Assicurare procedure specifiche per la formazione ed informazione dei lavoratori all'uso dei DPI programmati.

A conclusione, in relazione a quanto disposto dall'Art 72 - comma 2 - D.Lgs.81/2008, si richiama la Vs. attenzione affinché ci venga rilasciato prima della messa in servizio l'attrezzatura, di cui al presente documento, una Vs. dichiarazione attestante l'elenco dei lavoratori che saranno destinati al suo uso e che questi sono stati formati conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. citato.

Certi del Vs. interessamento, assicurandoVi la Ns. disponibilità per ulteriori informazioni in merito, porgiamo cordiali saluti.

Gorent .S.p.A.

per accettazione

(Timbro e firma del legale rappresentante)

³ Dispositivi Individuali di Protezione

Sigillo Garanzia

CA CRÉDIT AGRICOLE LEASING

Crédit Agricole Leasing Italia Srl

Sede Legale e Direzione Generale: Via Imperia, 37 - 20142 Milano - Telefono 02.847701 Telefax 02.84770202 Capitale sociale € 90.470.000 i.v. Iscritta al Registro delle Imprese di Milano numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA: 09703970150 Iscritta al n. 51 all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA ed appartenente al Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA N. 01530078/001

DOCUMENTO DI SINTESI N. 001 DEL 28/09/2016



Concedente	Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l.
Utilizzatore	GORENT S.P.A.
Fornitore	FARID INDUSTRIES S.P.A. - IVECO ORECCHIA S.P.A.
Tipologia del bene	AUTOVEICOLI INDUSTRIALI

Condizioni economiche della locazione finanziaria		
Costo di acquisto del bene - Importo finanziato	Euro :	
Durata del contratto di locazione finanziaria	N. 60 mesi	
Canone anticipato iniziale	Euro	
Canoni periodici da corrispondere come segue	N. 59 con periodicità mensile da Euro cadauno di cui il primo dal 1° giorno del periodo successivo alla consegna/constatazione del bene	
Corrispettivo totale	Euro	
Tasso Leasing	2,44 % Tasso annuo nominale	
Prezzo per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto	Euro	
Spese di Istruttoria alla stipula	Euro	
Copertura assicurativa	A cura e a carico dell'Utilizzatore con vincolo a favore di Crédit Agricole Leasing Italia	
Indicizzazione canoni periodici	Parametro	Euribor 3 Mesi X 365/360
	Valore base del parametro - Tr	- 0,1800 %
Modalità di pagamento	Addebito diretto su c/c bancario a mezzo procedura SDD/B2B (SEPA Direct Debit/Business-to-Business) con valuta 0 giorno/i (fatte salve eventuali variazioni delle condizioni applicate dal circuito bancario)	

Altre condizioni economiche	
Eventuali conguagli da calcolare sulla base dei termini contrattuali Art.4 ultimo comma Cond.Gen. per esborsi anticipati	EURIBOR 3M DIV.365 (DATA VAL.) maggiorato di 4,000 punti percentuali
Recupero bolli	al puro costo
Recupero bolli su garanzie	al puro costo
Spese incasso canoni	Euro 2,50
Spese copia schema contratto idoneo alla stipula	Euro 30,00
Spese fatture e comunicazioni varie	Euro 1,50
Spese assicurazione non in convenzione	Euro 30,00
Spese comunicazioni richieste dal cliente	Euro 10,00
Spese invio comunicazioni periodiche	al puro costo
Invio dichiarazioni, certificazioni, estratti, autentiche notarili (richiesti dal cliente)	Euro 100,00 oltre ai puri costi sostenuti
Spese informativa IRAP	Euro 7,00
Spese gestione riscatto	Euro 120,00
Spese passaggio proprietà	Euro 350,00 oltre ai puri costi sostenuti
Spese passaggio ex Legge Dini	Euro 148,60
Interessi di mora per ritardato pagamento	In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo e/o delle somme a qualsiasi altro titolo dovute alla Concedente in base al presente contratto, l'Utilizzatore dovrà corrispondere interessi di mora calcolati, con riferimento all'anno civile (365/365), al Tasso soglia - rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 108/96 relativamente alle classi di importo delle operazioni di leasing e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - vigente nel periodo di insolvenza diminuito di 0,8531 punto/i percentuale/i.
Spese per sollecito polizza assicurativa non pervenuta (polizza diretta conduttore)	Euro 40,00
Spese per invio copia conforme fattura (su richiesta del cliente)	Euro 10,00
Spese copie documenti contrattuali (su richiesta del cliente)	Euro 30,00

CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA N. 01530078/001**DOCUMENTO DI SINTESI N. 001 DEL 28/09/2016**

Per tutti gli oneri non identificabili all'atto della stipula, in quanto correlati ad eventuali facoltà o obblighi dell'Utilizzatore, si rimanda a quanto indicato nel Foglio Informativo o nelle Condizioni Generali di contratto.

Tutti gli importi sono soggetti ad IVA, salvo diverse disposizioni di legge.

Definizioni e metodologie di calcolo del tasso leasing	
Tasso leasing	È il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto o realizzazione del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi
Tasso di attualizzazione	È calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno standard di 365 gg. composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro
Concedente	È l'intermediario bancario o finanziario creditore che concede il bene in locazione finanziaria
Utilizzatore	È il Cliente debitore che utilizza il bene ricevuto in locazione finanziaria
Opzione finale di acquisto	È la facoltà in forza della quale l'Utilizzatore alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato
Canone	È il corrispettivo periodico della locazione finanziaria
Parametro di indicizzazione	È un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate
Foro competente	È l'autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.

Principali clausole contrattuali	
Obblighi della Concedente	Acquistare il bene e farlo consegnare presso l'Utilizzatore
Esonero da responsabilità della Concedente	Ogni rischio inerente al bene è a carico dell'Utilizzatore, il quale può agire direttamente nei confronti del Fornitore
Adeguamento del corrispettivo	La Concedente potrà, al momento della decorrenza, adeguare il corrispettivo e l'opzione finale d'acquisto: - in caso di variazione del costo del bene
Utilizzo, custodia e manutenzione del bene	Secondo diligenza e legge vigente, a cura e spese dell'Utilizzatore
Spese, imposte e tasse, incluse quelle di proprietà	A carico dell'Utilizzatore
Assicurazione del bene	Copertura assicurativa Responsabilità Civile, Incendio e Furto per tutta la durata del contratto di leasing, con vincolo a favore della Concedente, a cura e carico dell'Utilizzatore; in alternativa, adesione dell'Utilizzatore al programma assicurativo offerto dalla Concedente, con spese a carico dell'Utilizzatore
Facoltà dell'Utilizzatore alla scadenza del contratto	Alla scadenza l'Utilizzatore dovrà restituire il bene, ovvero potrà esercitare l'opzione di acquisto
Clausola risolutiva espressa	In caso di mancato pagamento dei canoni o inadempimento agli obblighi contrattuali la Concedente potrà, inviando raccomandata A.R., risolvere il contratto e pretendere qualsiasi importo dovutole, oltre agli interessi di mora e la penale prevista contrattualmente
Foro competente	Salvo che l'Utilizzatore rivesta la qualifica di consumatore quale definito dal D. Lgs. 385/1993 ("T.U.B."), per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto si conviene la competenza esclusiva del Foro di Milano.

CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA N. 01530078/001

GORENT S.P.A.
Via PISANA, 314/B
50018 SCANDICCI (FI)

Spettabile
Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l.
Via Imperia, 37
20142 Milano

Ci riferiamo alla nostra domanda di locazione finanziaria per formularVi la seguente proposta di contratto:

CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA N. 01530078/001

Fra la **Concedente**: Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l.
Sede legale: Via Imperia, 37 - 20142 - Milano (MI)
Codice fiscale e partita IVA: 09763970150 MI

e l'**Utilizzatore**: GORENT S.P.A.
Sede legale: Via PISANA, 314/B - 50018 SCANDICCI (FI)
Codice Fiscale 08605630014 P.IVA 08605630014

In persona del/i sottoscrittore/i munito/i dei necessari poteri come sotto identificato/i:

Cognome e nome:	FERRISI GIOVANBATTISTA
Luogo e data di nascita:	FIRENZE (FI) - 09/12/1959
Codice Fiscale:	FRRGNB59T09D612Q
Indirizzo:	Via RONA IN PIANO, 135
	50066 REGGELLO (FI)
Tipo Documento d'identità:	Carta d'Identità
Numero e data doc. identità:	AS9700545 - 03/12/2011
Ente e luogo del rilascio:	Comune REGGELLO

CONDIZIONI GENERALI

Premesso che:

- Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l. (d'ora in poi denominata "Concedente"), Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA ed appartenente al Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, ha per oggetto l'attività in Italia ed all'estero di locazione finanziaria, cioè l'acquisto di beni mobili ed immobili all'esclusivo scopo della loro messa a disposizione della clientela che li ha scelti ed indicati e che se ne assume ogni relativo rischio con facoltà per la stessa - al termine della locazione finanziaria - di acquistarne la proprietà a fronte del versamento di un prezzo predeterminato;
- nell'ambito della suddetta sfera di operatività è ricompresa anche la tipologia di leasing ai privati, caratterizzata dalla presenza, in veste di Utilizzatore, di un privato consumatore, quale definito dal D. Lgs. 385/1993 - T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB);
- la Concedente, nella sua qualità di intermediario finanziario, è iscritta al n. 51 all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB;
- la Concedente, in conseguenza di quanto sopra, è soggetta a vigilanza informativa, regolamentare ed ispettiva da parte della Banca d'Italia ai sensi del D. Lgs. citato;
- l'attività di locazione finanziaria è soggetta alla disciplina di cui al Titolo VI del citato D. Lgs. 385/1993 (TUB) recante norme per la trasparenza e la pubblicità delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;
- la natura e la causa del presente contratto è finanziaria e non di vendita (traslativa) o di semplice godimento (locazione); pertanto, tutte le norme incompatibili con la natura e la causa finanziaria del contratto saranno considerate ad esso inapplicabili. Il presente contratto, inoltre, ha natura onerosa; tuttavia gli oneri ad esso a qualsiasi titolo applicati, in nessun caso potranno esprimere una percentuale superiore al tasso soglia come determinato ai sensi della Legge 108/96 per le classi di importo delle operazioni di leasing. Nel caso in cui tale limite dovesse essere teoricamente superato, esso si intenderà automaticamente ridotto alla misura del tasso soglia fissato ai sensi della predetta legge 108/96;
- la Concedente, sulla base della richiesta di locazione finanziaria presentata dall'Utilizzatore e della relativa documentazione comprovante la situazione giuridica, amministrativa ed economico-patrimoniale del medesimo, si è dichiarata disposta a stipulare il presente contratto di locazione finanziaria;
- il finanziamento potrà essere reso disponibile all'Utilizzatore anche per il tramite di provvista messa a disposizione dalla Banca Europea per gli Investimenti, nell'ambito di un prestito globale - finalizzato al sostegno di iniziative di investimento promosse da piccole e medie imprese - relativamente al quale la Concedente riveste la qualifica di istituto intermediario.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. Laddove i beni siano rappresentati da veicoli adibiti alla circolazione stradale, ai medesimi si applicheranno - oltre alle disposizioni comuni di seguito riportate - altresì le disposizioni specifiche di cui all'art. 21.

ART. 2 - OGGETTO, ACQUISTO DEI BENI, DURATA DEL CONTRATTO E TASSO LEASING

La Concedente si obbliga ad acquistare ed a concedere in locazione finanziaria all'Utilizzatore che accetta per sé, suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, anche particolare, in via tra loro solidale, i beni descritti nelle Condizioni Particolari del presente contratto.

L'acquisto verrà effettuato in base al costo dei beni ed alle altre condizioni concordate dall'Utilizzatore direttamente con il Fornitore e richiamate nell'ordine di acquisto, relativamente alle quali l'Utilizzatore ha espresso il proprio benestare.

L'Utilizzatore assume, a norma dell'art. 1381 cod. civ., la responsabilità dell'accettazione e del puntuale ed esatto adempimento dell'ordine da parte del Fornitore, e garantisce la congruità del prezzo fissato con il Fornitore, nonché l'inesistenza di disposizioni normative o di diritti vantati da terzi che vietino o limitino la circolazione e la libera disponibilità dei beni.

Il contratto avrà la durata indicata nelle Condizioni Particolari, a far tempo - ai sensi dell'art. 6 del D.M. 19/4/83 - dalla data di consegna, anche parziale, dei beni all'Utilizzatore. Nel caso in cui la decorrenza dei canoni fosse convenzionalmente pattuita con riferimento ad altro termine successivo alla consegna - ovvero quest'ultima venisse effettuata in più riprese - la durata del presente contratto si intenderà corrispondentemente integrata del periodo temporale intercorrente tra la consegna del primo bene e quella dell'ultimo ovvero tra la consegna ed il termine prescelto dalle parti per la decorrenza dei canoni. Qualora il contratto abbia ad oggetto veicoli adibiti alla circolazione stradale la decorrenza della locazione finanziaria non potrà comunque essere successiva alla immatricolazione del veicolo, salvo diverso accordo delle parti.

Il tasso leasing, indicato nelle Condizioni Particolari, è il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto o realizzazione del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa viene considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi. Il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno standard di 365 giorni composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro.

ART. 3 - CONSEGNA DEI BENI

La consegna si intenderà effettuata nel momento in cui il Fornitore avrà messo i beni, in tutto o in parte, a disposizione dell'Utilizzatore nei termini richiamati nell'ordine di acquisto.

All'atto della consegna l'Utilizzatore si impegna a sottoscrivere l'apposita "Dichiarazione di presa in consegna dei beni e constatazione" dalla quale risulta la sua accettazione dei beni stessi sotto la propria esclusiva responsabilità, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nonché l'avvenuto accertamento da parte dell'Utilizzatore medesimo della conformità dei beni a quelli ordinati, la rispondenza degli stessi alle proprie esigenze e alla normativa pro tempore vigente in materia di sicurezza e salute sul lavoro e antinquinamento, applicabile in Italia e nel luogo in cui essi saranno dislocati, avendo altresì accertato che i beni stessi risultino completi delle certificazioni e/o marcature CE, manuali ed istruzioni d'uso in italiano, omologazione o di ogni altro documento necessario.

Nel caso in cui l'Utilizzatore sollevasse successivamente alla consegna ma entro i termini concessi dal Fornitore alla Concedente per il pagamento della fornitura, eccezioni o riserve scritte concernenti gravi ed importanti anomalie tecniche di funzionamento o carenze tali da pregiudicare la sicurezza d'uso, l'Utilizzatore potrà richiedere alla Concedente di sospendere il pagamento al Fornitore, a condizione che contestualmente venga promosso, a cura e spese dell'Utilizzatore, un accertamento tecnico preventivo sul bene e che lo stesso presti idonea garanzia reale alla Concedente.

La mancata sottoscrizione della "Dichiarazione di presa in consegna dei beni e constatazione" da parte dell'Utilizzatore senza giustificato motivo, ovvero l'inosservanza da parte sua degli adempimenti sopra previsti determineranno comunque, a suo carico, l'obbligo di pagamento del canone periodico.

L'Utilizzatore assume ogni rischio per la scelta del Fornitore, per la ritardata o mancata consegna dei beni e per l'esistenza di vizi o difetti, palesi o occulti.

ART. 4 - CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA E SUO ADEGUAMENTO

Il corrispettivo totale della locazione finanziaria è determinato sulla base del costo di acquisto dei beni ed è costituito dalla somma del canone anticipato iniziale e dei canoni periodici. Tutti gli importi di cui sopra sono indicati nelle Condizioni Particolari di contratto.

La Concedente si riserva la facoltà di suddividere analiticamente le componenti del corrispettivo (canone anticipato iniziale e canoni periodici), nonché l'opzione di acquisto finale, in quote attribuibili proporzionalmente a ciascun bene o gruppo di beni, aventi una propria autonomia sotto il profilo economico e giuridico sulla base del relativo costo d'acquisto.

In caso di suddivisione analitica della componente del corrispettivo in quote proporzionali alle consegne dei beni in più riprese, le scadenze dei canoni relativi alle forniture successive verranno sincronizzate con la prima scadenza utile determinata dalla prima fornitura.

L'Utilizzatore corrisponderà il canone anticipato iniziale alla sottoscrizione del presente contratto con valuta fissa per la Concedente il medesimo giorno ed i canoni periodici alle singole scadenze indicate nelle Condizioni Particolari con valuta fissa per la Concedente il giorno delle scadenze medesime. Ogni pagamento dovuto dovrà essere corrisposto al domicilio della Concedente tramite la Banca da quest'ultima incaricata. A tal fine, alla stipula del contratto l'Utilizzatore sottoscrive a favore della Concedente l'apposito mandato SDD (mandato permanente di addebito in conto per richieste di incasso - SEPA Direct Debit).

Stante la natura finanziaria del presente contratto, l'Utilizzatore non può interrompere, sospendere o ritardare i pagamenti dovuti anche se i beni non fossero utilizzabili ovvero in grado di circolare, ancorché ciò sia dovuto a cause non imputabili all'Utilizzatore ovvero a caso fortuito od a forza maggiore.

La Concedente si riserva la facoltà di imputare ogni pagamento ricevuto in primo luogo alle spese sostenute dalla stessa e ripetibili nei confronti dell'Utilizzatore in ragione del presente contratto, quindi agli interessi ed infine a quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Ogni eventuale variazione del costo di acquisto dei beni per qualsiasi causa diretta ed indiretta darà facoltà alla Concedente di richiedere il pagamento in un'unica soluzione o di adeguare il corrispettivo ed il relativo importo dell'opzione finale d'acquisto con le modalità dalla stessa indicate. La variazione, così determinata, delle voci economiche concretamente applicate al presente contratto verrà tempestivamente comunicata dalla Concedente all'Utilizzatore il quale potrà richiedere, in qualsiasi momento, copia della documentazione comprovante l'importo e la causale dei maggiori oneri sostenuti al riguardo dalla Concedente.

Le parti convengono sin d'ora che, qualora la variazione tra il costo di acquisto dei beni indicato nelle Condizioni Particolari e gli esborsi effettivamente sostenuti dalla Concedente come sopra indicati sia inferiore a Euro 2.500,00€, sarà facoltà della Concedente versare all'Utilizzatore o addebitare a quest'ultimo un conguaglio del corrispettivo pari a detta variazione, da corrispondere in un'unica soluzione.

Nel caso in cui il canone non fosse assoggettato ad indicizzazione, sarà comunque facoltà della Concedente, da esercitarsi a suo insindacabile giudizio, di procedere ad un adeguamento dei corrispettivi indicati nelle Condizioni Particolari di contratto, qualora per qualsiasi motivo, per colpa dell'Utilizzatore od anche per colpa del Fornitore, tra la data di stipula del contratto e la data di consegna dei beni da parte del medesimo decorra un termine superiore a 90 (novanta) giorni. Tale adeguamento utilizzerà la metodologia descritta nei precedenti commi del presente articolo, con indice di riferimento la quotazione "lettera" dell'Interest Rate Swap dell'Euro come pubblicato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" per durata pari alla durata del contratto e con tasso di riferimento la quotazione del parametro rilevata alla decorrenza del contratto.

In caso di mancata pubblicazione su "Il Sole 24 Ore" delle suddette quotazioni, si fa riferimento alle quotazioni "lettera" equivalenti dell'Interest Rate Swap dell'Euro pubblicate dal quotidiano MF o in mancanza anche di queste ultime delle quotazioni comunicate da Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA

Nel caso la "Dichiarazione di presa in consegna dei beni e constatazione" pervenisse alla Concedente oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento del bene e di sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell'Utilizzatore, sarà facoltà della Concedente addebitare gli eventuali canoni scaduti ai sensi delle Condizioni Particolari e non ancora corrisposti alla data del pervenimento, con la prima valuta utile; in tal caso l'Utilizzatore si impegna fin da ora a versare a favore della Concedente una somma pari agli interessi maturati su tali somme dalla data di scadenza contrattualmente prevista a quella dell'effettivo pagamento. Detti interessi saranno calcolati all'EURIBOR TRE MESI maggiorato di 4 punti percentuali rilevato alla data di pervenimento della "Dichiarazione di presa in consegna dei beni e constatazione".

Nell'eventualità in cui la Concedente abbia anticipatamente versato al Fornitore, in esecuzione del presente contratto, delle somme in eccesso rispetto a quelle eventualmente corrisposte dall'Utilizzatore a titolo di canone anticipato iniziale, l'Utilizzatore si impegna sin da ora a versare a favore della Concedente, ed a titolo di canoni di prelocazione finanziaria, un importo pari agli interessi maturati su dette maggiori somme dalla data del loro effettivo esborso fino a quella di rimborso ovvero fino alla data di consegna del relativo bene o al termine convenzionalmente pattuito di cui all'art. 2. Detti conguagli saranno calcolati, con capitalizzazione alla fine di ogni anno solare e con riferimento all'anno civile (365/365), al tasso indicato nelle Condizioni Particolari o, in mancanza di indicazione, all'EURIBOR TRE MESI maggiorato di 4 punti percentuali tempo per tempo vigente.

ART. 5 - INDICIZZAZIONE CANONI PERIODICI

Nel caso in cui sia previsto ai sensi di quanto indicato nelle Condizioni Particolari, che il canone periodico dovuto sia indicizzato, l'ammontare dello stesso sarà assoggettato ad indicizzazione a partire dal primo canone periodico con scadenza successiva alla data di presa in consegna del bene.

L'indicizzazione verrà effettuata, con riferimento al Tr (Tasso di riferimento base) e con le modalità di rilevazione indicate nelle Condizioni Particolari, applicando la seguente formula:

Canone indicizzato = $Dr \times (Ti - Tr) \times D / 1200 + Cp$ dove:

- Dr ~ debito residuo dopo il pagamento del canone periodico precedente a quello da adeguare;
- Ti ~ valore assunto dal "Parametro" rilevato secondo le "modalità di rilevazione", moltiplicato per 365/360, per ciascuna scadenza da indicizzare;
- Tr ~ tasso di riferimento base, pari al "Tasso di riferimento" indicato nelle Condizioni Particolari e rilevato alla data ivi indicata;
- D ~ distanza, espressa in mesi, fra la scadenza del canone da indicizzare e la scadenza del canone precedente;
- Cp ~ importo del canone periodico indicato nelle Condizioni Particolari

ART. 6 - ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DELL'UTILIZZATORE

L'Utilizzatore assume, all'atto della stipula del presente contratto e per l'intera sua durata, ogni rischio inerente ai beni (ricompresi, a mero titolo esemplificativo, rischi di deterioramento, danneggiamento, perdita totale o parziale, vizi palesi od occulti o difetti di funzionamento) anche per gli eventi antecedenti alla loro consegna o derivanti da caso fortuito, forza maggiore, atto o fatto del Fornitore o di terzi compresa la Pubblica Amministrazione, esonerando espressamente la Concedente da ogni responsabilità al riguardo.

L'Utilizzatore si obbliga inoltre a:

- acquisire a propria cura e spese i permessi, le licenze, i nulla osta, le abilitazioni, le registrazioni ed ogni altro provvedimento amministrativo necessario per la corretta utilizzazione dei beni ovvero richiesto dalla peculiare attività esercitata;
- non disporre giuridicamente e materialmente dei beni in modo contrario a disposizioni di legge o amministrative;
- tenere i beni con la diligenza del buon padre di famiglia e provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria e ad ogni intervento che fosse richiesto o necessario anche nell'esclusivo interesse della Concedente;
- in caso di beni non adibiti alla circolazione stradale i medesimi dovranno essere tenuti nel luogo di installazione indicato nelle Condizioni Particolari unitamente alle relative "Istruzioni per l'uso e la manutenzione";
- mantenere i beni sempre idonei a rispondere ai requisiti previsti dalla legislazione, nazionale e comunitaria, vigente in materia di igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, comunicando preventivamente per iscritto alla Concedente le modifiche che verranno apportate in quanto imposte da provvedimenti legislativi e/o amministrativi e sopportandone i relativi oneri;

CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA N. 01530078/001

- astenersi dall'apportare ai beni stessi le modifiche diverse da quelle indicate al punto precedente senza preventiva autorizzazione scritta in proposito da parte della Concedente, restando inteso che le addizioni e migliorie autorizzate saranno acquisite dalla stessa senza alcun indennizzo;
- rispettare la legislazione nazionale e comunitaria in materia di appalti, ove applicabile;
- tutelare i diritti della Concedente nei confronti del Fornitore o di terzi: a tal fine la medesima si adopererà per ottenere dal Fornitore stesso l'estensione a favore dell'Utilizzatore della garanzia di buon funzionamento connessa all'acquisto dei beni;
- comunicare tempestivamente alla Concedente ogni azione inerente il bene intrapresa dal Fornitore o da terzi nei confronti dell'Utilizzatore, obbligandosi a mantenere la indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che direttamente o indirettamente dovesse derivare alla Concedente medesima;
- non far circolare su suolo pubblico o ad esso equiparato i beni non abilitati alla circolazione stradale;
- consentire che la Concedente o gli eventuali incaricati di questa effettuino in qualsiasi momento, compatibilmente con gli orari di lavoro, gli accertamenti ed i controlli ritenuti opportuni per la verifica dello stato dei beni;
- a non sublocare o cedere a terzi il godimento o l'uso anche parziale dei beni e a non esportarli anche solo temporaneamente, salvo espressa autorizzazione rilasciata dalla Concedente in forma scritta;
- non consentire la costituzione sui beni di ragioni di privilegio, vincolo o possesso, neppure parziale, a favore di terzi;
- comunicare immediatamente alla Concedente a mezzo lettera raccomandata le vicende più significative inerenti l'Utilizzatore ed in particolare i mutamenti della forma o della ragione sociale, le variazioni riguardanti la sede legale o amministrativa, nonché le vicende limitative dei diritti afferenti l'esercizio dell'impresa;
- non distogliere i beni locati dalla loro prevista destinazione per tutta la durata del presente contratto e fino al trasferimento di proprietà conseguente all'esercizio del diritto dell'opzione di acquisto, ovvero alla loro restituzione a favore della Concedente;
- comunicare immediatamente alla Concedente l'ottenimento di eventuali agevolazioni a valere sul presente contratto;
- praticare, nei confronti del proprio personale dipendente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori), un trattamento non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro della categoria applicabile alla zona territoriale di residenza;

ART. 7 - FACOLTÀ DI AZIONE DELL'UTILIZZATORE

La Concedente conferisce all'Utilizzatore facoltà di agire direttamente a sue spese nei confronti del Fornitore o di terzi per far valere, anche in via giudiziaria, loro eventuali responsabilità per difformità e vizi o inadempimenti di altra natura, con l'eccezione dell'azione di risoluzione che è riservata alla Concedente.

Qualsiasi azione intrapresa dall'Utilizzatore dovrà essere comunicata per conoscenza alla Concedente, alla quale resta in ogni caso riservata la facoltà di intervento in causa o di azione autonoma.

ART. 8 - ASSICURAZIONE DEI BENI

Stante la natura finanziaria dell'operazione di leasing, l'Utilizzatore si assume tutti i rischi, le responsabilità e gli oneri relativi ai beni che ne formano oggetto nonché tutte le conseguenze di ogni danno dagli stessi provocato nel corso dell'intera durata del contratto di locazione finanziaria e comunque sino alla riconsegna o all'eventuale riscatto finale.

La Banca d'Italia richiede, ai fini della vigilanza prudenziale, che i beni posti a garanzia delle operazioni di finanziamento siano opportunamente assicurati contro il rischio danni.

Pertanto è facoltà dell'Utilizzatore scegliere una delle seguenti soluzioni:

8.1 Assicurazione a cura della Concedente

L'Utilizzatore, conosciuti i contenuti della polizza assicurativa in convenzione stipulata dalla Concedente con primarie compagnie di assicurazione, avendo ricevuto prima d'ora specifica informativa sulle condizioni di assicurazione, prende atto ed accetta che i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria siano ricompresi nella suddetta polizza.

L'Utilizzatore si impegna a versare alla Concedente, nella misura e secondo le modalità previste nelle Condizioni Particolari, gli importi relativi alla gestione del programma assicurativo di copertura dei beni in leasing. L'indicazione nelle Condizioni Particolari di contratto dell'importo relativo a quanto sopra, nonché la sottoscrizione della dichiarazione di presa conoscenza delle condizioni di copertura costituiscono la manifestazione da parte dell'Utilizzatore dell'accettazione della presente soluzione "assicurazione a cura della Concedente".

L'Utilizzatore prende atto ed accetta che l'assicurazione non comprenderà la RC dell'Utilizzatore, che dovrà essere stipulata per almeno Euro 2.500.000,00 - o nel caso di autoveicoli la RCA obbligatoria con un massimale unico minimo previsto dalle disposizioni di Legge in materia, maggiorato almeno del 100% - che resterà a cura ed a carico dell'Utilizzatore medesimo.

La Concedente e l'Utilizzatore espressamente convengono che qualora la Compagnia di Assicurazione oppure la Concedente recedessero dalla polizza convenzione, la Concedente medesima ne dia notizia all'Utilizzatore e quest'ultimo provveda a stipulare autonomamente idonea polizza assicurativa secondo le modalità di cui al seguente punto 8.2.

8.2 Assicurazione a cura dell'Utilizzatore

Qualora l'Utilizzatore voglia provvedere autonomamente alla copertura assicurativa oppure sia stato esercitato il recesso dalla polizza convenzione da parte della Compagnia di Assicurazione o della Concedente come specificato nel punto 8.1 che precede, i beni dovranno essere assicurati a cura e spese dell'Utilizzatore da primaria Compagnia di Assicurazione, gradita alla Concedente, contro tutti i rischi ivi compresi:

- per beni strumentali ivi comprese le macchine operatrici semoventi, macchine agricole e forestali ancorché non adibite alla circolazione stradale:

a) ogni rischio di trasporto, carico e scarico, montaggio e smontaggio, dal luogo di consegna al luogo di installazione, oltre a ogni rischio di eventuali montaggi, smontaggi e trasporti successivi debitamente autorizzati dalla Concedente;

b) danni parziali o totali al macchinario con polizza "All Risks";

c) Responsabilità Civile verso terzi da proprietà e conduzione con un massimale unico non inferiore a Euro 2.500.000,00=.

- per beni adibiti alla circolazione stradale:

a) incendio e furto: al costo di acquisto dei beni, eventualmente maggiorato dell'IVA, per il primo anno di locazione finanziaria. Per gli anni successivi l'Utilizzatore avrà la facoltà di adeguare il valore della relativa copertura assicurativa alla valutazione riportata da EURO TAX o da altra pubblicazione di settore;

b) Responsabilità Civile verso terzi (Legge 990/69 e successive modificazioni): massimale unico minimo previsto dalle disposizioni di Legge in materia, maggiorato almeno del 100%;

c) carta internazionale di circolazione (Carta Verde).

Le condizioni delle polizze dovranno essere di gradimento della Concedente e rispondenti agli standard assicurativi minimi di cui sopra.

La polizza, stipulata per un massimale pari almeno al costo effettivo dei beni, dovrà essere vigente per tutta la durata del presente contratto così come definita al precedente art. 2, aumentata di 30 (trenta) giorni nel caso di veicoli adibiti alla circolazione stradale, e comunque sino alla riconsegna o al trasferimento della proprietà dei beni a favore dell'Utilizzatore, e dovrà prevedere la clausola "costo di rimpiazzo a nuovo dei beni assicurati".

La polizza, da produrre in copia alla Concedente, dovrà contenere clausola di vincolo costituito per tutta la durata della copertura a favore della medesima per il pagamento di indennizzi a qualsiasi causa dovuti, nonché l'impegno da parte della Compagnia di Assicurazione a notificare tempestivamente alla Concedente, a mezzo lettera raccomandata AR, il mancato pagamento dei premi.

L'Utilizzatore assume ogni rischio e responsabilità derivanti da omessa od insufficiente copertura assicurativa.

In caso di mancato pagamento dei premi da parte dell'Utilizzatore, come in ogni caso di decadenza della polizza nel corso del contratto, è facoltà della Concedente, salvo ogni diritto derivante dal successivo art. 11, provvedere direttamente alla copertura di tali premi e stipulare coperture assicurative ritenute più idonee presso Compagnia di propria scelta per proprio conto ed a spese dell'Utilizzatore.

L'Utilizzatore dovrà effettuare le denunce dei sinistri alle Compagnie di Assicurazione, nei termini e con le modalità previste dalla polizza accesa dallo stesso, assumendo ogni altra iniziativa utile od opportuna, ivi compresi gli adempimenti previsti dagli artt. 1898, 1913 e 1914 cod. civ.

8.3 Disposizioni comuni

E' facoltà della Concedente provvedere direttamente alla definizione con la Compagnia di Assicurazione dell'indennizzo dovuto a seguito dei sinistri.

Nel caso di "assicurazione a cura dell'Utilizzatore", l'Utilizzatore conferisce alla Concedente espresso mandato senza obbligo di rendiconto, affinché quest'ultima, in qualità di vincolataria, provveda alla richiesta ed alla raccolta di tutta la documentazione necessaria per la definizione del sinistro.

Resta fermo l'obbligo dell'Utilizzatore di risarcire alla Concedente i danni, o la parte di danni, che non risultassero soddisfatti dall'indennizzo assicurativo.

ART. 9 - SINISTRO, FURTO, PERIMENTO O PERDITA DEI BENI

In caso di sinistro, di furto, di perimento o di perdita anche parziale dei beni, l'Utilizzatore dovrà dare tempestiva comunicazione alla Compagnia di Assicurazione; se si tratta di sinistro con effetto mortale o di notevole entità, oppure di furto, di perimento o di perdita totale dei beni, la segnalazione dovrà essere fatta anche alla Concedente. Qualunque danno subito dai beni, anche per fatto non imputabile all'Utilizzatore, dovrà essere da questi riparato a propria cura e spese.

CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA N. 01530078/001

In caso di furto, di perimento o di perdita totale del bene il contratto si intenderà automaticamente risolto e la Concedente avrà il diritto di ottenere dall'Utilizzatore, entro 30 (trenta) giorni dall'evento, oltre alla corresponsione degli importi scaduti e non pagati (ivi compresi i relativi interessi di mora) un ammontare pari alla somma dei canoni periodici non ancora maturati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale, attualizzati al tasso pari alla media mensile EURIBOR TRE MESI del mese precedente la data di perfezionamento del presente contratto.

Per i contratti con canoni periodici indicizzati, l'attualizzazione di cui sopra verrà effettuata sulla base del tasso di riferimento indicato nella clausola di indicizzazione riportata nelle Condizioni Particolari.

La Concedente è tenuta a sua volta a riversare all'Utilizzatore le somme ricevute dalla Compagnia di Assicurazione o da terzi, a condizione che l'Utilizzatore abbia correttamente adempiuto al presente contratto. In caso contrario, detto indennizzo verrà portato a diminuzione del suo debito nei confronti della Concedente.

ART. 10 - FACOLTÀ DELL'UTILIZZATORE AL TERMINE DEL CONTRATTO

Al termine del contratto l'Utilizzatore potrà avvalersi delle seguenti facoltà alternative:

- a) acquistare nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno e con esclusione di qualsiasi garanzia da parte della Concedente, i beni oggetto del presente contratto al prezzo indicato nelle Condizioni Particolari, oltre agli eventuali oneri e spese connessi al trasferimento della proprietà, importi tutti che dovranno essere corrisposti tramite lo schema di pagamento SDD mandato permanente di addebito in conto per richieste di incasso - SEPA Direct Debit, alla scadenza del presente contratto con valuta fissa per la Concedente il giorno successivo la scadenza stessa o, nel caso previsto al terzo comma dell'art. 4 di più beni o gruppi di beni, alla scadenza della quota relativa al singolo bene o gruppo di beni con valuta fissa per la Concedente il giorno successivo la scadenza stessa.

Detta facoltà potrà essere esercitata soltanto qualora l'Utilizzatore abbia puntualmente ed esattamente adempiuto a tutte le obbligazioni assunte. Ove pertanto l'Utilizzatore intenda avvalersi di detta facoltà di acquisto, dovrà darne apposita comunicazione alla Concedente a mezzo di lettera raccomandata AR, nel periodo ricompreso tra 90 (novanta) e 60 (sessanta) giorni anteriori la scadenza del contratto. Per i beni adibiti alla circolazione stradale l'Utilizzatore dovrà fornire idonea attestazione dell'avvenuto regolare pagamento delle tasse automobilistiche relative al veicolo per tutto il periodo di locazione del bene;

- b) restituire senza indugio ed a propria cura e spese, nel luogo che sarà indicato dalla Concedente, i beni corredati da tutta la documentazione pertinente ai medesimi. Detti beni dovranno risultare in buono stato di conservazione, salvo il deterioramento risultante dall'uso normale; in caso contrario, l'Utilizzatore dovrà provvedere alla loro rimessa in efficienza ovvero concordare direttamente con la Concedente un congruo ammontare di risarcimento. In caso di ritardo nella restituzione, fatta salva l'azione penale per il reato di appropriazione indebita e l'azione civile per il ritiro forzoso dei beni a spese dell'Utilizzatore, la Concedente si riserva la facoltà di chiedere, a titolo di risarcimento del danno, una somma giornaliera rapportata all'importo dell'ultimo canone periodico, maggiorato di un terzo.

ART. 11 - SCIoglimento DEL CONTRATTO

- a) Recesso della Concedente per inadempimento del Fornitore

In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni richiamate nell'ordine di acquisto, la Concedente potrà recedere dal presente contratto. In tal caso l'Utilizzatore sarà tenuto a rimborsare, con diritto di rivalsa verso il Fornitore ed i terzi, i pagamenti che, in dipendenza del presente contratto e dell'ordine di acquisto, la Concedente abbia eseguito nonché le spese che abbia sostenuto, a condizione che dette somme non le siano già state rimborsate dal Fornitore stesso o da terzi.

La Concedente, d'altro canto, restituirà all'Utilizzatore il canone anticipato iniziale diminuito di un importo pari agli interessi sui pagamenti eventualmente effettuati dalla Concedente stessa in misura eccedente al canone anticipato iniziale. Tali interessi saranno calcolati, con riferimento all'anno civile (365/365) al Tasso soglia - rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della L. 108/96 relativamente alle classi di importo delle operazioni di leasing e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - vigente nel periodo intercorso dal momento degli esborsi da parte della Concedente a quello del rimborso, diminuito della misura percentuale indicata nelle Condizioni Particolari.

- b) Risoluzione del contratto per inadempimento dell'Utilizzatore

In caso di mancato o ritardato adempimento anche parziale, da parte dell'Utilizzatore ad una o più delle obbligazioni previste dal presente contratto e segnatamente a quelle di cui agli artt. 3 (consegna dei beni), 4 (corrispettivo della locazione finanziaria e suo adeguamento, con il limite, peraltro, di cui all'art. 1525 cod. civ., nell'ipotesi in cui l'Utilizzatore rivesta la qualifica di privato consumatore, come delineata nelle Premesse), 6 (adempimenti e responsabilità dell'Utilizzatore), 8 (assicurazione dei beni), 9 (sinistro, furto, perimento o perdita dei beni), 12 (interessi), 13 (spese, imposte e tasse) è in facoltà della Concedente di valersi della presente clausola risolutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., mediante lettera raccomandata AR, con conseguente risoluzione di diritto.

- c) Recesso della Concedente

La Concedente potrà recedere dal contratto mediante lettera raccomandata AR in caso di:

- protesti, sequestri, pignoramenti, iscrizione di ipoteche giudiziarie preesistenti o sopravvenute a carico dell'Utilizzatore o dei suoi garanti;
- apertura di procedure concorsuali a carico dell'Utilizzatore e dei garanti, ad eccezione della procedura fallimentare per la quale vale quanto previsto dalla normativa in materia;
- mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti forniti dall'Utilizzatore;
- variazioni sostanziali della compagine societaria dell'Utilizzatore o dei garanti ovvero deterioramento sostanziale delle originarie condizioni patrimoniali dell'Utilizzatore o dei garanti, salvo che l'Utilizzatore presti idonea garanzia;
- modificazione sostanziale o cessazione dell'attività dell'Utilizzatore;
- impedimento all'utilizzazione dei beni oggetto di locazione finanziaria, a seguito dell'emanazione di provvedimenti amministrativi o giudiziari conseguenti a fatto dell'Utilizzatore o di terzi o per ordine dell'Autorità, per un periodo continuativo superiore a tre mesi, salvo che non ricorra il caso di cui alla successiva lett. d).

- d) Scioglimento automatico del contratto per impossibilità definitiva

Nei casi di furto, perimento, perdita totale o costruttiva dei beni, di impossibilità definitiva di utilizzo a qualsiasi causa dovuti, anche per caso fortuito, forza maggiore, atto o fatto dell'Utilizzatore, suoi ausiliari, incaricati o di terzi, il contratto si intenderà risolto ipso jure, con gli effetti di cui al precedente art. 9.

- e) Effetti dello scioglimento del contratto

Nei casi suindicati di risoluzione per inadempimento di cui alla lett. b) e di recesso della concedente di cui alla lett. c), l'Utilizzatore dovrà senza indugio restituire i beni secondo le modalità riportate al precedente art. 10 lett. b), salva la facoltà della Concedente di procedere direttamente al relativo recupero, a spese e sotto la responsabilità dell'Utilizzatore.

L'Utilizzatore dovrà inoltre provvedere all'immediato pagamento dei canoni periodici rimasti eventualmente insoluti alla data della risoluzione, oltre a qualunque importo dovuto in base al presente contratto. Tutti i canoni versati restano acquisiti dalla Concedente, secondo quanto stabilito dall'art. 1458 c.c.

La Concedente ha altresì la facoltà di ottenere il risarcimento del danno, identificato, stante la natura finanziaria del contratto, come capitale residuo investito.

Nel caso di risoluzione per inadempimento di cui alla precedente lett. b), l'importo di tale risarcimento sarà pari alla somma dei canoni periodici non ancora maturati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale, attualizzati al tasso pari alla media mensile EURIBOR 3 MESI del mese precedente la data di perfezionamento del presente contratto.

Per i contratti con canoni periodici indicizzati l'attualizzazione di cui sopra verrà effettuata sulla base del tasso di riferimento indicato nelle Condizioni Particolari.

Nel caso di recesso della Concedente di cui alla precedente lett. c), l'importo di tale risarcimento sarà pari alla somma dei canoni periodici non ancora maturati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale, attualizzati al tasso pari alla media mensile EURIBOR 3 MESI del mese precedente la data di perfezionamento del presente contratto.

Per i contratti con canoni periodici indicizzati l'attualizzazione di cui sopra verrà effettuata sulla base del tasso di riferimento indicato nelle Condizioni Particolari.

A favore dell'Utilizzatore, per contro, sarà accreditato l'importo che la Concedente avrà ricavato, al netto di tasse e spese, dalla vendita o dalla ricollocazione dei beni o da indennizzi assicurativi o da risarcimenti effettuati da terzi.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà della Concedente di non avvalersi della risoluzione, ma di esigere l'adempimento del presente contratto, anche considerando l'Utilizzatore decaduto dal beneficio del termine e procedendo all'esecuzione coattiva.

ART. 12 - INTERESSI

In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo e/o delle somme a qualsiasi altro titolo dovute alla Concedente in base al presente contratto, fatto salvo il diritto per la medesima di risolvere lo stesso ai sensi del precedente art. 11, l'Utilizzatore, senza necessità di costituzione in mora, dovrà corrispondere interessi di mora calcolati, con riferimento all'anno civile (365/365), al Tasso soglia - rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 108/96 relativamente alle classi di importo delle operazioni di leasing e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - vigente nel periodo di insolvenza, diminuito della misura percentuale indicata nelle Condizioni Particolari.

ART. 13 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

L'Utilizzatore si impegna a pagare alla Concedente le spese e gli oneri accessori connessi con la stipula e con l'esecuzione del presente contratto indicati nelle Condizioni Particolari, dando fin d'ora mandato alla Concedente di assolvere, in nome e per conto dell'Utilizzatore, al quale sarà radddebitato il relativo onere, l'imposta di bollo dovuta per il presente contratto e per tutti i documenti emessi dalla Concedente in relazione allo stesso, ove soggetti alla medesima imposta.

CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA N. 01530078/001

Spese, imposte e tasse afferenti al presente contratto, nonché qualsiasi eventuale onere o tributo, diretto o indiretto, inerenti o conseguenti anche in futuro sia alla sua conclusione, esecuzione e risoluzione, sia concernenti i beni, il loro acquisto, proprietà od impiego, sono a carico esclusivo dell'Utilizzatore, ivi incluse le spese e gli oneri derivanti da procedimenti amministrativi o giudiziari connessi ad atti di accertamento o liquidazione di imposte e tasse, emessi dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori. Qualora detti oneri vengano assolti dalla Concedente, l'Utilizzatore si obbliga a rimborsarne il controvalore, riconoscendo pari valuta ovvero gli interessi di cui al precedente art. 12.

Nel caso in cui i beni vengano utilizzati fuori dal territorio italiano, l'Utilizzatore si obbliga a rimborsare qualsiasi onere e costo, di natura fiscale, amministrativa e/o finanziaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'importo dell'IVA o di analoga imposta assolta all'estero, eventualmente non recuperato per cause non dipendenti alla volontà della Concedente, e le spese sostenute per il relativo recupero), connessi con il presente atto o con i beni, che la Concedente dovesse sostenere in ottemperanza a obblighi di legge. I rimborsi dovranno essere effettuati con valuta pari a quella dell'esborso sostenuto dalla Concedente, dietro semplice richiesta scritta.

Nel caso in cui i beni siano destinati alla circolazione stradale, l'Utilizzatore si obbliga altresì al pagamento annuale delle tasse automobilistiche, secondo la tariffa in vigore nella provincia nella quale risulta iscritto il bene.

Anche ai fini dell'imposta di registro, le parti dichiarano che tutti i canoni, i servizi e le altre prestazioni resi dalla Concedente in dipendenza del presente contratto sono assoggettati al regime fiscale di cui al D.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli importi relativi ai costi vivi (ad es. spese postali) effettivamente sostenuti dalla Concedente in relazione al presente contratto potranno essere variati in ogni momento della durata contrattuale, a condizione che la Concedente possa comprovare per mezzo di adeguata documentazione la variazione del costo.

ART. 14 - PATTI AGGIUNTIVI

L'Utilizzatore prende atto che il presente contratto non è condizionato all'eventuale richiesta od ottenimento di contributi agevolativi e che pertanto il medesimo deve intendersi autonomo ed indipendente rispetto a tale contribuzione. L'Utilizzatore prende altresì atto che l'eventuale mancata, ridotta o ritardata concessione od erogazione di tali contributi ovvero l'eventuale sospensione, decadenza o revoca degli stessi non costituisce causa di sospensione od interruzione del regolare pagamento dei canoni periodici e delle altre somme comunque dovute in forza del presente contratto, secondo le modalità ed i termini qui previsti, né - di conseguenza - può costituire causa di risoluzione del contratto medesimo.

ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non potrà essere ceduto dall'Utilizzatore. In caso di cessione, affitto, usufrutto dell'azienda, subentrerà nel contratto di locazione finanziaria il cessionario, l'affittuario, l'usufruttuario, ma l'Utilizzatore resterà comunque responsabile dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto in solido con il cessionario, l'affittuario, l'usufruttuario.

La Concedente, di contro, ha facoltà in qualsiasi tempo di cedere il presente contratto nonché, in tutto o in parte, i diritti nascenti dallo stesso e l'Utilizzatore sin d'ora consente alla cessione; tale cessione con relative modalità di esecuzione, sarà, a cura della Concedente notificata all'Utilizzatore e da quel momento sarà efficace nei suoi confronti.

ART. 16 - MANDATO SEPA DIRECT DEBIT/BUSINESS TO BUSINESS - SDD/B2B

Il sistema di pagamenti Sepa (Single Euro Payments Area - Area Unica dei Pagamenti in Euro) prevede la definizione di standard comuni fra i paesi dell'eurozona per i principali servizi di pagamento al dettaglio in euro, diversi dal contante.

L'addebito diretto SEPA (SDD - SEPA DIRECT DEBIT) è il servizio di incasso basato sulla sottoscrizione da parte del debitore (l'Utilizzatore) di un'autorizzazione (il mandato) a favore del creditore (la Concedente) a prelevare i fondi direttamente dal proprio conto.

L'addebito SDD può avvenire mediante differenti schemi di pagamento. Lo schema di pagamento applicato al presente contratto è quello denominato "B2B" (Business to Business) che è riservato esclusivamente a clienti non consumatori.

Le caratteristiche principali di detto schema di pagamento sono le seguenti:

- la sottoscrizione di un mandato con il quale l'impresa debitrice (l'Utilizzatore) autorizza l'impresa creditrice (la Concedente) e la propria banca ad addebitare il suo conto, come individuato dall'IBAN;
- la dematerializzazione dei dati del mandato e la conservazione del mandato stesso a cura dell'impresa creditrice (la Concedente);
- la notifica al cliente (l'Utilizzatore) da parte dell'impresa creditrice (la Concedente) almeno 14 giorni prima della data di addebito (salvo diversi accordi fra l'impresa creditrice e il proprio cliente) degli estremi dell'operazione (data e importo di addebito); tale notifica può essere disposta anche con la fattura;
- l'invio da parte dell'impresa creditrice (la Concedente), tramite la propria banca, delle richieste d'incasso contenenti tutti i dati del mandato, alla banca del debitore;

Con la sottoscrizione del mandato SDD/B2B l'Utilizzatore autorizza irrevocabilmente e permanentemente la Concedente a provvedere all'estinzione dei documenti di debito da essa stessa emessi, conferendo incarico alla propria banca di addebitare il rapporto di conto corrente indicato nel mandato ed applicando le condizioni economiche richiamate nel foglio informativo analitico posto a disposizione dell'Utilizzatore. La notifica di cui al superiore punto c) si intenderà disposta con la fattura anche se questa dovesse pervenire all'Utilizzatore oltre il termine dei 14 giorni precedenti la data di addebito. L'Utilizzatore dichiara di essere a conoscenza della circostanza che la Banca incaricata dalla Concedente dell'estinzione dei citati documenti - che la Concedente invierà direttamente all'Utilizzatore stesso prima della scadenza dell'obbligazione - provvederà in tal senso a condizione che, al momento del pagamento, il suddetto rapporto di conto corrente sia in essere, assicuri disponibilità sufficienti e non sussistano ragioni che ne impediscano l'utilizzazione. In caso contrario la Banca incaricata dalla Concedente resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento, che dovrà essere effettuato direttamente dall'Utilizzatore a favore della Concedente.

ART. 17 - RECLAMI E RICORSI

Per eventuali contestazioni in relazione ai rapporti intrattenuti con la Concedente, l'Utilizzatore potrà presentare reclamo in forma scritta c/o la Capogruppo Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA, Servizio Reclami - Via Università, 1 - 43121 Parma, ovvero all'indirizzo e-mail: reclami@ca-leasing.it, oppure a mezzo fax al n. 0521-531918.

La Concedente dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

Se l'Utilizzatore non è soddisfatto della risposta, o se non ha avuto risposta entro 30 giorni dal ricevimento, potrà - qualora ne sussistano i presupposti - presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"), secondo le modalità reperibili sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o presso qualunque filiale del Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole o della Banca d'Italia.

L'Utilizzatore avrà in ogni caso la facoltà di avvalersi dei mezzi di tutela giurisdizionale previsti dalla legge o dal contratto dopo aver esperito, se necessario o se ritenuto opportuno, il procedimento di mediazione di cui al seguente Art. 18.

ART. 18 - RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE - CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

Per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che dovessero sorgere tra la Concedente e l'Utilizzatore in dipendenza del presente contratto ed in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28 in ordine al procedimento di mediazione, la Concedente e l'Utilizzatore, qualora congiuntamente o disgiuntamente, ritenessero di avviare tale procedimento o nel caso di obbligatorietà *ex lege* di esperire preventivamente il predetto procedimento, concordano di sottoporre dette controversie all'Organismo di Conciliazione costituito presso il Tribunale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

Resta ferma, nei limiti previsti dalla normativa, la possibilità di esperire il procedimento di cui all'Art. 128 bis del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ("T.U.B.") cioè il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, sistema stragiudiziale gestito dalla Banca d'Italia.

ART. 19 - COMUNICAZIONI PERIODICHE

Le comunicazioni periodiche sono inviate in forma elettronica all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'Utilizzatore o, se questo non è noto, in forma cartacea al recapito sopra indicato. Tuttavia, l'Utilizzatore ha facoltà di scegliere la modalità di invio in forma cartacea. L'Utilizzatore, inoltre, ha la facoltà di cambiare, in qualsiasi momento, la modalità di comunicazione nella sezione Area Riservata del sito internet della Concedente.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Salvo che l'Utilizzatore rivesta la qualifica di consumatore quale definito dal D. Lgs. 385/1993 ("T.U.B."), per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto si conviene la competenza esclusiva del Foro di Milano.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI AI VEICOLI ADIBITI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

ART. 21 - DIVIETI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'UTILIZZATORE

La Concedente diffida l'Utilizzatore - che si obbliga in tal senso - dal circolare con il veicolo qualora ogni adempimento assicurativo e amministrativo necessario (od ogni eventuale autorizzazione, licenza o permesso) per l'uso e la detenzione del veicolo, con riguardo alla tipologia del veicolo stesso ed all'attività da esercitare, non siano già stati ottenuti o se infine sussistano disposizioni legislative o amministrative, nazionali o locali, che limitino o vietino la circolazione dei veicoli e la loro libera disponibilità, anche in ragione della specifica utilizzazione.

Le spese di immatricolazione dei veicoli e di iscrizione degli stessi nei pubblici registri nonché quelle connesse al trasferimento della proprietà sono ad esclusivo carico dell'Utilizzatore che provvederà a verificare che il proprio nome sia stato regolarmente annotato accanto a quello della Concedente sui relativi documenti, come previsto dall'art. 91 del Codice della Strada.

L'Utilizzatore assume a suo esclusivo carico eventuali sanzioni per immatricolazione del veicolo oltre i termini stabiliti da disposizioni legislative o amministrative, nazionali o locali, nonché da disposizioni regolamentari del Pubblico Registro Automobilistico.

CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA N. 01530078/001

La Concedente si riserva la facoltà di indicare - all'atto della stipula del contratto - l'Ufficio Provinciale del Pubblico Registro Automobilistico presso il quale dovrà essere iscritto il veicolo. Tutta la documentazione concernente il veicolo stesso, compresa quella assicurativa e fiscale, sarà custodita diligentemente dall'Utilizzatore che dovrà a propria cura e spese aggiornarla e modificarla, nonché esibirla ed esporla secondo la normativa vigente. L'Utilizzatore si impegna a produrre, a richiesta della Concedente, copia della suddetta documentazione. Solo il Certificato di Proprietà è trattenuto e custodito dalla Concedente e l'Utilizzatore si impegna a far pervenire detto documento alla Concedente entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dalla data in cui il veicolo gli sarà stato messo a disposizione dal Fornitore. Decorso tale termine la Concedente si riserva la facoltà di richiedere direttamente al Pubblico Registro Automobilistico una duplicato del Certificato di Proprietà, addebitando ogni onere e spesa inerente l'ottenimento del duplicato all'Utilizzatore.

Il veicolo oggetto del presente contratto potrà circolare in Italia e, previa acquisizione della relativa carta internazionale di assicurazione (Carta Verde), nei Paesi ricompresi nell'ambito della copertura assicurativa prevista al precedente art. 8.

E' pertanto vietata la circolazione dell'autoveicolo in altri Paesi, se non previa autorizzazione scritta da parte della Concedente, a seguito della espressa e motivata richiesta presentata dall'Utilizzatore, il quale in questi casi si assume ogni responsabilità ed onere connesso sia alla documentazione che alla esportazione in sé ed alla circolazione all'estero.

La Concedente potrà a suo insindacabile giudizio negare l'autorizzazione di cui al comma precedente senza pregiudicare la validità ed efficacia del presente contratto.

L'Utilizzatore potrà adibire ed usare il veicolo per il trasporto dei materiali indicati negli allegati all'accordo europeo espressamente richiamati dall'art. 168 del Codice della Strada (trasporto internazionale su strada di merci pericolose), esclusivamente previo l'ottenimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie e con l'utilizzo di tutte le cautele e precauzioni imposte al riguardo ovvero richieste dalla particolare natura dei beni trasportati. In tal caso il massimale unico minimo per Responsabilità Civile verso Terzi, in deroga a quanto previsto dall'art. 8 delle presenti Condizioni Generali di contratto, dovrà essere non inferiore a cinque volte quello previsto dalle disposizioni di legge in materia e la polizza assicurativa dovrà espressamente indicare che il veicolo è adibito al trasporto di merci pericolose (c.d. "Trasporto infiammabili"). Resta in ogni caso esclusa la possibilità per l'Utilizzatore di adibire il veicolo al trasporto dei materiali di cui alla Classe VII (Materie Radioattive) del citato accordo.

L'Utilizzatore assume, anche ai sensi dell'art. 2054 del cod. civ. e dell'art. 91 del Codice della Strada, ogni rischio e responsabilità per i danni causati, seppure per caso fortuito, forza maggiore o fatto di terzi, a persone o cose in ragione della detenzione, custodia, circolazione e impiego del veicolo e si obbliga a risarcire i danni e a pagare le eventuali sanzioni pecuniarie comminate per l'utilizzazione del medesimo in circostanze di luogo o di tempo e secondo modalità contrarie a norme di legge o amministrative, sia per la tipologia del veicolo sia per la natura dell'attività svolta, senza possibilità di rivalsa alcuna nei confronti della Concedente e obbligandosi sin d'ora a rimborsarla di eventuali spese per tali ragioni sostenute.

L'Utilizzatore, avendo comunque l'onere di farsi parte diligente per il pagamento delle contravvenzioni e di ogni altro adempimento relativo, non potrà imputare alcuna responsabilità alla Concedente per mancato o ritardato pagamento delle stesse, o per oblazioni che per suo insindacabile giudizio la Concedente abbia ritenuto di effettuare, neppure con riguardo a loro eventuali supplementi o maggiorazioni.

Con la sottoscrizione del presente contratto, la Concedente conferisce all'Utilizzatore - nella persona che sottoscrive il contratto medesimo - che accetta, apposito mandato con rappresentanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1704 cod. civ., ad espletare ogni formalità ed incombenza relativa alle pratiche di prima immatricolazione del veicolo presso i competenti Uffici della Motorizzazione Civile, con particolare riferimento alla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dalla normativa in materia. Il mandato è gratuito e si esaurirà con il compimento dei sopracitati atti.

L'Utilizzatore si impegna conseguentemente a sottoscrivere, in nome e per conto della Concedente, la richiesta di immatricolazione del veicolo o la delega a terzi in vista dell'espletamento della relativa pratica, secondo i modelli volta per volta in uso presso i suddetti Uffici ed in ogni caso attenendosi alle istruzioni impartite al riguardo dalla Concedente medesima. La mancata osservanza di tali istruzioni o l'uso improprio dell'autorizzazione di cui sopra, comporterà l'obbligo - a carico dell'Utilizzatore - di risarcire i danni sopportati dalla Concedente. E' fatta in ogni caso salva la facoltà, in capo alla Concedente medesima, di provvedere direttamente, o per il tramite di terzi all'uopo incaricati, all'espletamento delle suddette pratiche di immatricolazione.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3 della Legge n. 80/05 e 91 - comma 1 - del Codice della Strada, la Concedente conferisce mandato all'Utilizzatore affinché espleti, in suo nome e per conto, anche attraverso la sottoscrizione dell'istanza dell'acquirente, quanto necessario per la prima iscrizione al PRA del veicolo oggetto del contratto di locazione finanziaria, a nome della Concedente medesima quale proprietaria del veicolo.

CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA N. 01530078/001

CONDIZIONI PARTICOLARI

1) Descrizione dei beni oggetto della locazione finanziaria

Fornitore : 00088808 FARID INDUSTRIE S.P.A.

Sede legale: Via MONCALIERI, 109 - 10048 - VINOVO (TO)

Descrizione del bene nr. 0702939/00020033813 :

NR 1 COMPATTATORE POSTERIORE MINIPAC MK2 COMPLETO DI ACCESSORI.

Stato del bene: NUOVO

Costo bene: Euro

Descrizione del bene nr. 0702940/00020033814 :

NR 1 COMPATTATORE POSTERIORE MINIPAC MK2 COMPLETO DI ACCESSORI.

Stato del bene: NUOVO

Costo bene: Euro :

Descrizione del bene nr. 0702941/00020033815 :

NR 1 COMPATTATORE POSTERIORE MINIPAC MK2 COMPLETO DI ACCESSORI.

Stato del bene: NUOVO

Costo bene: Euro

Descrizione del bene nr. 0702942/00020033816 :

NR 1 COMPATTATORE POSTERIORE MINIPAC MK2 COMPLETO DI ACCESSORI.

Stato del bene: NUOVO

Costo bene: Euro

Fornitore : 02014747 IVECO ORECCHIA S.P.A.

Sede legale: Corso RE UMBERTO, 3 - 10121 - TORINO (TO)

Descrizione del bene nr. 0702935/00020033809 :

NR 1 IVECO EURO CARGO EURO 6 ML120EL22P PASSO 3105 COMPRENSIVO DI ACCESSORI.

Costruttore: IVECO

Modello: EURO CARGO

Telaio: ZCFA71EG502657451

Stato del bene: NUOVO

Costo bene: Euro

Descrizione del bene nr. 0702936/00020033810 :

NR 1 IVECO EURO CARGO EURO 6 ML120EL22P PASSO 3105 COMPRENSIVO DI ACCESSORI.

Costruttore: IVECO

Modello: EURO CARGO

Telaio: ZCFA71EG802657525

Stato del bene: NUOVO

Costo bene: Euro

Descrizione del bene nr. 0702937/00020033811 :

NR 1 IVECO EURO CARGO EURO 6 ML120EL22P PASSO 3105 COMPRENSIVO DI ACCESSORI.

Costruttore: IVECO

Modello: EURO CARGO

Telaio: ZCFA71EG702657452

Stato del bene: NUOVO

Costo bene: Euro

Descrizione del bene nr. 0702938/00020033812 :

NR 1 IVECO EURO CARGO EURO 6 ML120EL22P PASSO 3105 COMPRENSIVO DI ACCESSORI.

Costruttore: IVECO

Modello: EURO CARGO

Telaio: ZCFA71EG102657527

Stato del bene: NUOVO

Costo bene: Euro

2) Condizioni economiche della locazione finanziaria

Importo finanziato	Euro
Durata del contratto di locazione finanziaria	N. 60 mesi
Canone anticipato iniziale	Euro

CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA N. 01530078/001

CONDIZIONI PARTICOLARI

Canoni periodici da corrispondere come segue	N. 59 con periodicità mensile da Euro 6.520,82 cadauno di cui il primo dal 1° giorno del periodo successivo alla consegna/constatazione del bene
Corrispettivo totale	Euro 391.249,20 (TRECENTONOVANTUNOMILADUECENTOQUARANTANOVE/20)
Tasso Leasing	2,44 % Tasso annuo nominale
Prezzo per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto	Euro 3.720,13
Spese di Istruttoria alla stipula	Euro 190,00
Copertura assicurativa	A cura e a carico dell'Utilizzatore con vincolo a favore di Crédit Agricole Leasing Italia

3) Indicizzazione canoni periodici

Canoni periodici indicizzati a:	Parametro	Euribor 3 Mesi X 365/360
	Valore base del parametro - Tr	- 0,1800 %
Modalità di rilevazione	I canoni periodici con scadenza successiva alla data di presa in consegna del bene saranno indicizzati al parametro sopraindicato, come pubblicato su "Il Sole 24 Ore" nella rubrica "Tassi a breve termine - Tabella Euribor Tasso 360" (in mancanza si farà riferimento alle quotazioni ATIC) e pertanto varieranno con la modalità di rilevazione seguente e secondo la formula indicata nelle condizioni generali. Per ogni canone da indicizzare si calcolerà la media delle rilevazioni giornaliere intercorrenti tra la data di scadenza del canone precedente a quello da indicizzare e la rilevazione del giorno precedente alla data di scadenza del canone periodico oggetto dell'indicizzazione. L'indicizzazione dell'ultimo canone periodico sarà calcolata utilizzando la stessa media del penultimo.	

4) Modalità di pagamento dei canoni periodici

Addebito diretto su c/c bancario secondo lo schema di pagamento SDD/B2B (SEPA Direct Debit/Business-to-Business) con valuta 0 giorno/i (fatte salve eventuali variazioni delle condizioni applicate dal circuito bancario)		
Banca pagamento	05336-12500 Banca Popolare Friuladria S.p.A. FIL. 100 - PORDENONE Piazza XX SETTEMBRE, 2 - 33170 - PORDENONE (PN)	
Conto corrente	000041102924	
Codice IBAN	IT12A0533612500000041102924	
Codici mandato	Codice creditore	IT780050000001682080153
	Numero mandato	AY8TY40202450601530078

5) Altre condizioni economiche

Eventuali conguagli da calcolare sulla base dei termini contrattuali Art.4 ultimo comma Cond.Gen. per esborsi anticipati	EURIBOR 3M DIV.365 (DATA VAL.) maggiorato di 4,000 punti percentuali
Recupero bolli	al puro costo
Recupero bolli su garanzie	al puro costo
Spese incasso canoni	Euro 2,50
Spese copia schema contratto idoneo alla stipula	Euro 30,00
Spese fatture e comunicazioni varie	Euro 1,50
Spese assicurazione non in convenzione	Euro 30,00
Spese comunicazioni richieste dal cliente	Euro 10,00
Spese invio comunicazioni periodiche	al puro costo
Invio dichiarazioni, certificazioni, estratti, autentiche notarili (richiesti dal cliente)	Euro 100,00 oltre ai puri costi sostenuti
Spese informativa IRAP	Euro 7,00
Spese gestione riscatto	Euro 120,00
Spese passaggio proprietà	Euro 350,00 oltre ai puri costi sostenuti
Spese passaggio ex Legge Dini	Euro 148,60
Interessi di mora per ritardato pagamento	In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo e/o delle somme a qualsiasi altro titolo dovute alla Concedente in base al presente contratto, l'Utilizzatore dovrà corrispondere interessi di mora calcolati, con riferimento all'anno civile (365/365), al Tasso soglia - rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 108/96 relativamente alle classi di importo delle operazioni di leasing e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - vigente nel periodo di insolvenza diminuito di 0,8531 punto/i percentuale/i.
Spese per sollecito polizza assicurativa non pervenuta (polizza diretta conduttore)	Euro 40,00
Spese per invio copia conforme fattura (su richiesta del cliente)	Euro 10,00
Spese copie documenti contrattuali (su richiesta del cliente)	Euro 30,00
Spese notarili oltre puri costi sostenuti	Euro 50,00
Variazioni banca	Euro 50,00
Gestione multe, cartelle, bolli, accertamenti tributari senza ricorso	Euro 50,00
Spese modifiche contratti	Euro 500,00

CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA N. 01530078/001

CONDIZIONI PARTICOLARI

Variazione ragione sociale	Euro 250,00
Variazione sede legale	Euro 50,00
Spese reg. ctr. su richiesta	al puro costo
Pass. di proprietà solo atto	Euro 200,00
Gestione perdita di possesso	Euro 200,00
Richiamo effetti	Euro 15,00
Spese insoluti su effetti	Euro 15,00
Spese bancarie effetto protestato	Euro 15,00
Spese (precontenzioso-contenzioso): 15% dell'importo da recuperare con un minimo di	Euro 155,00

Tutti gli importi sono soggetti ad IVA, salvo diverse disposizioni di legge.

La presente proposta di contratto di locazione finanziaria è irrevocabile per la durata di 60 giorni dalla data di sottoscrizione della stessa. In caso di Vostra accettazione vogliate darci avviso dell'iniziata esecuzione ai sensi dell'art. 1327 cod. civ., anche mediante emissione dell'ordine d'acquisto, e/o inviarci copia della presente proposta da voi sottoscritta.

Luogo e data SCANDICCI 30 SET. 2016

>>> GOBENI S.p.A.
L'Utilizzatore
Timbro e firma

Il sottoscritto Utilizzatore dichiara di aver presa debita conoscenza delle Condizioni Generali applicabili al presente contratto di locazione finanziaria e di accettarne le relative disposizioni, singolarmente e nel loro complesso.

In particolare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., dichiara di approvare in via specifica i seguenti articoli: 2 (oggetto, acquisto dei beni, durata del contratto e tasso leasing), 3 (consegna dei beni), 4 (corrispettivo della locazione finanziaria e suo adeguamento), 5 (indicizzazione canoni periodici) 6 (adempimenti e responsabilità dell'Utilizzatore), 8 (assicurazione dei beni), 9 (sinistro, furto, perimento o perdita dei beni), 11 (scioglimento del contratto), 12 (interessi), 13 (spese, imposte e tasse), 14 (patti aggiuntivi), 15 (cessione del contratto), 16 (mandato Sepa Direct Debit/Business To Business - SDD/B2B), 20 (foro competente), 21 (divieti e responsabilità a carico dell'Utilizzatore).

La clausola di cui all'art. 4, ultimo comma, si intende approvata anche ai sensi dell'art. 6 della delibera Cier 9/2/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

>>> GOBENI S.p.A.
L'Utilizzatore
Timbro e firma

CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA N. 01530078/001

CONDIZIONI PARTICOLARI

Il sottoscritto Utilizzatore GORENT S.P.A.

Dichiara di aver ricevuto copia, da lui dichiarata conforme, del presente contratto di locazione finanziaria composto da Documento di sintesi, Condizioni Generali e Condizioni Particolari.

Dichiara, inoltre, che la documentazione contrattuale di cui sopra costituisce un corpo unico munito di sigillo di garanzia, apposto in propria presenza, composto da n. pagine, tutte numerate. <<<<< (compilare obbligatoriamente a mano riportando il numero corrispondente alla pagina con la dicitura "*ULTIMA PAGINA*")

Conferma, altresì, di aver ricevuto dalla Concedente o dai soggetti da Essa incaricati ogni documento previsto dalla legge nella fase precontrattuale, ivi compresa la copia dei Fogli Informativi, nonché l'Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 e dell'art. 5 del "Codice Deontologico dei Sistemi di Informazioni Creditizie".

GORENT S.P.A.

L'Utilizzatore
Timbro e firma

IDENTIFICAZIONE DEL FIRMATARIO PER CONFERMA IDENTITA' (L. n.197/91)

42. Firma

(Cognome e nome di chi effettua l'identificazione)



(Firma per esteso di chi effettua l'identificazione)

BANCA POPOLARE FRIULADRIA
MERCATO D'IMPRESA PORDENONE 638
Via Obardan, 2 - III Piano
33170 PORDENONE

(Timbro dell'Intermediario che effettua o dichiara di aver già effettuato a propri fini l'identificazione)

Luogo e data

PN

30 SET. 2016


SPAZIO RISERVATO A Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l.

Spettabile GORENT S.P.A. Vi comuniciamo che la Vostra proposta irrevocabile è stata accettata e che, in accoglimento alla Vostra richiesta di dare immediata esecuzione al contratto, è stata avviata la procedura per l'invio dell'ordine di acquisto del bene/dei beni al fornitore/ai fornitori.

BANCA POPOLARE FRIULADRIA
MERCATO D'IMPRESA PORDENONE 638
Via Obardan, 2 - III Piano
33170 PORDENONE

Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l.
Timbro e firma

ULTIMA PAGINA



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE



Atto Dirigenziale
N. 1436 del 17/04/2015

Classifica: 010.08.01

Anno 2015

(6105443)

<i>Oggetto</i>	ALBO AUTOTRASPORTATORI DI MERCI PER CONTO DI TERZI ISCRIZIONE IMPRESA GORENT S.P.A. PER TRASFERIMENTO DI SEDE LEGALE DALLA PROVINCIA DI TORINO
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	P.O. TRASPORTI E MOTORIZZAZIONE CIVILE
<i>Riferimento PEG</i>	994
<i>Resp. del Proc.</i>	Dott. Calò Cosimo Damiano
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	CALO' COSIMO DAMIANO - P.O. TRASPORTI E MOTORIZZAZIONE CIVILE

DONGI

Il Dirigente / Titolare P.O.

Vista la Legge 6 giugno 1974 n. 298 istitutiva dell'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che all'art. 105 comma 3 ha attribuito alla Province, tra altre, le funzioni amministrative già di competenza dello Stato relative alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Vista il Reg. (CE) n. 1071/2009 e il Decr. Dir. del 25/11/2011 di attuazione del Regolamento;

Vista l'art. 11 della L. 35/2012 di conversione del D.L. 5/2012;

Viste le Circolari del Ministero dei Trasporti ed Infrastrutture del 30/04/2012 prot. 10670 e del 18/05/2012 prot. 12029;

Vista la Legge n. 147/2013, comma 94 dell'art.1 che ha modificato il D. Lgs. 112/98, art. 105 comma 3, relativamente alle funzioni di cura e gestione degli albi provinciali degli autotrasportatori in conto terzi

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Atto Dirigenziale n. 1436 del 17/04/2015

prevedendo il loro trasferimento agli Uffici Periferici del Ministero Infrastrutture, con DPCM da emanarsi entro e non oltre il 30 Giugno 2014 e l'esercizio delle funzioni in via transitoria fino a tale data da parte delle province.

Dato che ad oggi il DPCM non è stato emanato e che dunque deve intendersi prorogato l'esercizio delle predette funzioni da parte delle Province, in quanto diversamente le attività del settore subirebbero un danno;

Vista l'istanza presentata in data 19/03/2015 prot. n. 148241 dal Sig. Fabbri Furio, quale presidente del C.d.A. dell'impresa GORENT S.p.A. - C.F. - P. IVA n. 08605630014 con sede legale in 50018 Scandicci (FI) - Via Pisana 314/B, al fine di ottenere l'iscrizione all'Albo suddetto, per esercitare l'attività con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, per **trasferimento di sede dalla Provincia di Torino;**

Atteso che tali imprese, effettuano l'iscrizione all'albo di cui alla legge n. 298/74, dimostrando i seguenti requisiti:

- a) dell'onorabilità;
- b) dell'idoneità professionale (ovvero attestato di frequenza con esito positivo di specifico corso di formazione come previsto dalla circola del Ministero dei Trasporti del 30/04/2012 prot. 10670);
- c) capacità finanziaria.

Preso atto del possesso dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto di merci in campo nazionale e internazionale dal Sig. Fabbri Furio in qualità di presidente del C.d.A. dell'impresa;

Vista la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai Sigg. Fabbri Furio, Sordeti Sergio, Mazzini Giuseppe, Manganelli Andrea e Fantini Raffaello quali componenti il C.d.A. dell'impresa circa la sussistenza del requisito dell'onorabilità richiesto;

Accertata, ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. 159/2011 del Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzioni, l'insussistenza nella comunicazione antimafia di una delle cause di decadenze, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del richiamato Decreto Legislativo.

Preso atto della sussistenza della capacità finanziaria;

Preso atto della regolarità dell'iscrizione dell'impresa comunicata dalla Provincia di ~~Bari~~ ^{Torino} ~~Andrea~~ ~~Fantini~~ con nota in data 06/03/2015 n. 126667 di protocollo;

Ritenuto dunque di autorizzare l'iscrizione richiesta,

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Provinciale n.73 del 14 marzo 2007 è stata soppressa la Commissione consultiva di cui all'Accordo Stato-Regioni-Enti locali sottoscritto dalla Conferenza Unificata del 14 febbraio 2002;

Visto l'atto dirigenziale n. 2401 del 23/06/2014 di conferimento sino al 31/12/2014 della P.O. Trasporti e Motorizzazione Civile, il Decreto del Presidente della Provincia n. 35 del 29/12/2014 e il

decreto del Sindaco della Città Metropolitana n. 12 del 13/02/2015 di conferma e proroga al 31/05/2015 e ravvisata quindi la propria competenza in merito;

AUTORIZZA

l'iscrizione dell' **Impresa GORENT S.p.A.** con sede legale in 50018 Scandicci (FI) – Via Pisana 314/B - C.F.- P.IVA n° 08605630014 all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al n.° **FI 4611567/Y** posizione meccanografica d'archivio **E2EAPJ** per esercitare l'attività di trasporto in campo **Nazionale e internazionale** con veicoli aventi massa complessiva superiore a **3.5 tonnellate** per trasferimento di sede dalla Provincia di Torino.

DA' ATTO

-che l'Impresa ha già provveduto al versamento della tassa di concessione governativa “una tantum” al momento della precedente iscrizione.

PREAVVERTE l'impresa

- che deve essere avviata presso il Registro delle Imprese della CCIAA di Firenze l'attività di autotrasporto per trasferimento dalla CCIA di Torino .

Firenze 17/04/2015

CALO' COSIMO DAMIANO - P.O. TRASPORTI E MOTORIZZAZIONE CIVILE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.provincia.fi.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della provincia di Firenze”

La presente copia , ottenuta mediante riproduzione fotostatica , ai sensi dell'Art. 18 del D.P.R. 445/2000 composta di 2 fogli, è conforme all'originale emesso da questo Ufficio.

Si rilascia in bollo per uso amministrativo



Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z4A24A1C69
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 10.289,84
Oggetto	Det. n. 205 - Impegno di spesa per noleggio di n. 1 mezzo compattatore posteriore GORENT
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-